Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 451

Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

06/10/2024 - 04:52

Indice

1. DDL S. 451 - XIX Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 3

1.2.1. Testo DDL 451 4

1.2.2. Testo approvato 451 (Bozza provvisoria) 6

1.3. Trattazione in Commissione 7

1.3.1. Sedute 8

1.3.2. Resoconti sommari 9

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 10

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (ant.) del 27/09/2023 11

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 118 (pom.) del 04/10/2023 15

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 211 (ant.) del 23/04/2024 27

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213 (pom.) del 30/04/2024 31

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 214 (pom.) del 07/05/2024 33

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 229 (ant.) del 03/07/2024 43

1.4. Trattazione in consultiva 48

1.4.1. Sedute 49

1.4.2. Resoconti sommari 50

1.4.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 51

1.4.2.1.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 149 (pom.) del 30/04/2024 52

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 55

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 234 (ant.) del 30/04/2024 56

1.4.2.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . 60

1.4.2.3.1. 9ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 69 (pom.) del 10/10/2023 61

1. DDL S. 451 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 451

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 451

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DREOSTO** , **MINASI** , **GERMANÀ** , **POTENTI** , **BERGESIO** , **BIZZOTTO** , **BORGHESI** , **Claudio BORGHI** , **CANTALAMESSA** , **CANTÙ** , **CENTINAIO** , **GARAVAGLIA** , **MARTI** , **MURELLI** , **PAGANELLA** , **PIROVANO** , **PUCCIARELLI** , **ROMEO** , **SPELGATTI** , **STEFANI** , **TESTOR** e **TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 2022

Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

Onorevoli Senatori. - Il 14 giugno 2011 è stata promulgata la significativa e quanto mai necessaria legge n. 101 sull'« Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo ». Si tratta della norma che, finalmente, riconosce nero su bianco l'importanza di un corretto rapporto tra Uomo e Natura.

La promulgazione di detta legge avvenne sull'onda emotiva di una serie di iniziative commemorative del disastro del Vajont che sconvolse quattro comuni e due regioni nella tragica notte del 9 ottobre 1963. In quell'occasione duemila persone morirono a causa di una frana che oggi gli esperti ritengono sarebbe stata del tutto evitabile.

È proprio l'utilizzo della locuzione « incuria » nel titolo della legge e nel corpo del testo ad alimentare, ormai da più di dieci anni, le polemiche e le rimostranze dei superstiti del Vajont e degli amministratori locali ma non solo. E ciò perché « incuria » richiama alla mente qualcosa di errato ma pur sempre accettabile, quasi fosse un errore scusabile o, comunque, umanamente comprensibile. Quella del Vajont, piuttosto che altre tragedie nazionali e mondiali di analoga portata, non furono cagionate da mera incuria bensì da comportamenti ben delineati e quasi prossimi al grado del dolo. Appare, quindi, doveroso venire incontro alle esigenze di pacificazione sociale di queste popolazioni concedendo loro una terminologia più consona. Soprattutto nell'imminenza del sessantesimo anniversario che, nel 2023, vedrà le massime autorità del Paese e dell'Unione europea recarsi nei luoghi della tragedia a rendere omaggio alle popolazioni colpite. Sarebbe, quindi, un gesto simbolico ma concretamente apprezzabile la modifica, per quella data, del termine che così tante polemiche ha innescato in questo decennio.

Come se non bastasse, il termine « incuria » esclude paradossalmente i disastri causati da volontà criminale o da condotte apertamente dolose. Se l'incuria rappresenta qualcosa di meramente colposo, tanto più la disposizione in parola non deve autolimitare la propria portata giuridica e morale.

A questo punto la soluzione più semplice e ovvia risulta la cancellazione di ogni riferimento all'elemento soggettivo. Che alla base di un certo comportamento vi sia dolo o colpa, negligenza o semplice distrazione, spetta alla magistratura accertarlo. Al Parlamento è richiesto, piuttosto, il compito di onorare le vittime di qualsiasi disastro provocato dall'uomo. È, questa, una formula in grado di bilanciare le diverse esigenze in gioco e di rasserenare un clima che da troppo tempo tiene banco nelle realtà colpite dalle catastrofi più diverse, facendo passare in secondo piano gli obiettivi primari della legge stessa.

L'articolo 1 modifica il titolo della legge n. 101 del 2011, espungendo la parola: « *incuria* » e sostituendone il senso con l'espressione: « causati dall'uomo ».

Altrettanto propone l'articolo 2, relativamente al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge.
L'articolo 3, infine, detta la clausola temporale di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica del titolo della legge n. 101 del 2011)

1. Il titolo della legge 14 giugno 2011, n. 101, è sostituito dal seguente: « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 1 della legge n. 101 del 2011)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 101, le parole: « causati dall'incuria dell'uomo » sono sostituite dalle seguenti: « causati dall'uomo ».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.2. Testo approvato 451 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 451

Senato della Repubblica

Attesto che la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), il 3 luglio 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Dreosto, Minasi, Germanà, Potenti, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Claudio Borghi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Marti, Murelli, Paganella, Pirovano, Pucciarelli, Romeo, Spelgatti, Stefani, Testor e Tosato:

Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

Art. 1.

(Modifica del titolo della legge n. 101 del 2011)

1. Il titolo della legge 14 giugno 2011, n. 101, è sostituito dal seguente: « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 1 della legge n. 101 del 2011)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 101, le parole: « causati dall'incuria dell'uomo » sono sostituite dalle seguenti: « causati dall'uomo ».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (ant.) del 27/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023
114ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 12,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(825) ***Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
(785) ***CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"***
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
IN SEDE REFERENTE
(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge***
(Esame e rinvio)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale in titolo, d'iniziativa del senatore Paroli, che si compone di un solo articolo e interviene sull'articolo 77 della Costituzione.
La modifica proposta intende elevare da sessanta a novanta giorni il termine per la conversione dei decreti-legge, per permettere un lavoro più attento da parte delle Camere in sede di conversione degli stessi.
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione, da parte del suo Gruppo, di un

disegno di legge costituzionale di analogo contenuto, che, oltre a prolungare i termini per la conversione a 90 giorni, introduce altresì il temine di 60 giorni entro il quale il provvedimento deve essere licenziato dalla Camera che lo esamina in prima lettura. Chiede pertanto che, una volta assegnato, sia discusso congiuntamente al disegno di legge costituzionale in titolo.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che il Partito democratico non intende presentare proposte dello stesso tenore, ritenendo che si debba invece ridurre il ricorso alla decretazione d'urgenza. A suo avviso, il prolungamento dei termini per la conversione dei decreti finirà per assorbire del tutto i lavori delle Camere.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene opportuno cogliere l'occasione per svolgere un dibattito approfondito, con l'intervento del Governo, sull'uso eccessivo della decretazione d'urgenza e su eventuali rimedi a quella che è considerata unanimemente una distorsione delle prassi applicative dell'articolo 77 della Costituzione.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ricorda che, a inizio legislatura, la maggioranza aveva annunciato l'intenzione di ridurre l'uso dei decreti-legge, forte del risultato ottenuto alle elezioni che ha garantito un'ampia prevalenza nei due rami del Parlamento. Al contrario, nell'ultimo anno si è registrato un incremento del ricorso a questo strumento.
Il PRESIDENTE, nel confermare che l'iniziativa del senatore Paroli è appunto rivolta a un approfondimento della questione sollevata, comunica che eventuali altri testi, oltre a quello preannunciato dal senatore Tosato, saranno abbinati al disegno di legge costituzionale in titolo, non appena assegnati alla Commissione in sede referente.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che è stato sollecitato l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 737 ("Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia"), a prima firma della senatrice Pirovano.
La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che il provvedimento, sottoscritto da senatori di tutti i Gruppi, è volto a istituzionalizzare la Giornata della meraviglia, che già si svolge la seconda domenica di ottobre, per iniziativa di numerose associazioni di volontari che, a titolo gratuito, organizzano eventi di sensibilizzazione sulle sofferenze dei bambini nei teatri di guerra. Pur essendo consapevole che sarà impossibile approvare definitivamente il testo entro il 9 ottobre, ossia la data scelta per la celebrazione, ritiene che sarebbe un segnale importante quanto meno avviarne l'esame.
Il PRESIDENTE comunica che è stato altresì sollecitato l'avvio dell'esame dei disegni di legge costituzionale nn. 427 ("Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati") e 731 ("Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato").
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) informa di aver già depositato un disegno di legge costituzionale sul medesimo argomento. Segnala che anche per questi disegni di legge vi è una ragione di particolare urgenza, ricorrendo il prossimo 9 ottobre il sessantesimo anniversario della strage del Vajont.
Il PRESIDENTE avverte infine che è stato sollecitato anche l'incardinamento del disegno di legge n. 451 ("Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo").
Propone quindi di iniziare l'esame del disegno di legge n. 737 già nella seduta convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 27 settembre e di rinviare alla prossima settimana l'incardinamento sia dei disegni di legge costituzionale nn. 427 e 731 sia del disegno di legge n. 451.
La Commissione conviene.
IN SEDE REFERENTE
(615) *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*
(62) *BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario*

(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 settembre.
Il PRESIDENTE, essendo stata svolta l'audizione del professor Cassese nell'Ufficio di Presidenza di questa mattina, propone di riprendere le votazioni degli emendamenti nella seduta già convocata per le ore 14.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che dall'audizione siano emersi spunti di riflessione così importanti da ritenere necessario uno spazio di approfondimento, eventualmente in Ufficio di Presidenza, prima di procedere alla votazione degli emendamenti all'articolo 3, che riguarda appunto la determinazione dei LEP.
Il PRESIDENTE invita un senatore per Gruppo a pronunciarsi sulla proposta del senatore Giorgis.
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritiene che la proposta abbia intenti dilatori e che non vi siano motivi per rinviare ulteriormente la votazione degli emendamenti all'articolo 3. Ricorda che il provvedimento in esame è volto soltanto a definire le modalità di approvazione delle intese tra Stato e Regioni, per cui - a suo avviso - la relazione del professor Cassese non richiede approfondimenti.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che nella legge quadro si definiscono le condizioni generali e astratte per la definizione dei LEP.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alla proposta del senatore Giorgis.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene condivisibile la proposta di approfondire gli interessanti spunti di riflessione offerti dal professor Cassese.
Il senatore LISEI (*FdI*), nel concordare con le considerazioni del senatore Tosato, sottolinea che la relazione del professor Cassese, sebbene sia stata molto interessante, non incide in alcun modo sull'esame degli emendamenti.
Il ministro CALDEROLI ribadisce che nel testo in esame si definiscono solo le modalità di definizione dei LEP. Tuttavia, se la richiesta di approfondimento non è strumentale, si potrebbe accantonare l'articolo 3 e procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 e successivi. L'eventuale discussione sugli argomenti affrontati dal professor Cassese si potrebbe, peraltro, svolgere in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti all'articolo 3.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che, prima di votare gli emendamenti all'articolo 3, si potrebbe attendere la conclusione dei lavori del Comitato, prevista per la fine di ottobre.
Il ministro CALDEROLI obietta che l'individuazione dei LEP è connessa all'approvazione della legge, che peraltro ne disciplina soltanto le modalità di definizione, ma non può precederla.
Inoltre, data la particolare complessità del lavoro svolto dal CLEP, poiché per la prima volta, dopo la riforma del Titolo V, si sta procedendo alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, non è possibile fissare una data certa per la conclusione della sua attività.
Il PRESIDENTE ricorda che, secondo le modalità di organizzazione del dibattito concordate, non era stata prevista una ulteriore pausa di riflessione dopo l'audizione del professor Cassese, sebbene fosse immaginabile che da questa sarebbero scaturiti elementi interessanti per la discussione. Per ragioni di opportunità, si era convenuto invece di sospendere le votazioni dopo aver concluso l'esame dell'articolo 2 e di riprenderle successivamente allo svolgimento dell'audizione.
Ritenendo di aver seguito un *iter* procedurale rispettoso della logica, del diritto, delle norme regolamentari e delle prerogative della minoranza, propone di svolgere eventualmente un dibattito prima della votazione degli emendamenti all'articolo 3, consentendo un intervento di 5 minuti per ciascun Gruppo.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), pur apprezzando il tentativo di mediazione del Presidente, ritiene non accoglibile tale proposta.
Il PRESIDENTE, tenendo conto degli esiti del dibattito, pone quindi in votazione la proposta del senatore Giorgis di rinviare l'esame del provvedimento e di svolgere in Ufficio di Presidenza un approfondimento sulla relazione del professor Cassese.

La Commissione non approva.
Il PRESIDENTE avverte quindi che, nell'odierna seduta pomeridiana delle ore 14, proseguirà la votazione degli emendamenti all'AS 615, a partire dall'articolo 3.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno, a partire dalla prossima seduta, è integrato con l'esame, in sede redigente, dell'AS 737 (*Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia*).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 12,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 785

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 3:
- al comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare il sito *web* istituzionale in cui saranno pubblicati la relazione conclusiva e il rendiconto delle spese sostenute, redatti dal Comitato promotore per il Centenario di Latina 1932-2032;
- al comma 6, risulta necessario valutare se la previsione sugli adempimenti ivi previsti risulti compatibile con l'autonomia della Presidenza della Repubblica.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 118 (pom.) del 04/10/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023
118ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.
La seduta inizia alle ore 16,55.
IN SEDE REDIGENTE
(451) *DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo*
(Discussione e rinvio)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, in sostituzione della senatrice Ternullo, riferisce sul disegno di legge in esame, d'iniziativa dei senatori Dreosto e altri, che modifica la legge n. 101 del 2011, istitutiva della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, da celebrare il 9 ottobre di ogni anno. In tale data, infatti, ricorre l'anniversario del disastro del Vajont, verificatosi nel 1963.
Il testo del provvedimento si compone di tre articoli.
L'articolo 1 modifica il titolo della legge, espungendo la parola "incuria" e utilizzando pertanto l'espressione "disastri ambientali e industriali causati dall'uomo".
L'articolo 2 propone la stessa modifica all'articolo 1, comma 1, della medesima legge.
L'articolo 3, infine, reca la clausola temporale dell'entrata in vigore del provvedimento, individuata nel giorno successivo a quello di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(737) *Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia*
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nell'odierna seduta antimeridiana.
Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 9 emendamenti, pubblicati in allegato.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) precisa di aver presentato gli emendamenti 2.100, 2.101 e 3.100 per recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio nel parere. Quanto agli altri emendamenti, volti complessivamente a delineare meglio il significato della Giornata, pur comprendendone lo spirito, sottolinea che la ricorrenza è già al suo terzo anniversario ed è quindi conosciuta con la denominazione proposta con il disegno di legge.
È vero che l'espressione "Giornata della meraviglia" potrebbe causare fraintendimenti e perfino facili ironie da parte di chi si limita a leggere il titolo del disegno di legge, senza approfondirne il contenuto,

come peraltro già avvenuto con alcuni articoli di stampa, tuttavia modificare la denominazione della Giornata rischia di creare confusione e un disagio alle associazioni già impegnate nei preparativi per domenica 15 ottobre.
Come forma di mediazione, propone di inserire una sorta di sotto titolo che richiami il contenuto dell'articolo 1, con la seguente precisazione: «al fine di sensibilizzare e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale della meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti».
Il senatore LISEI (*FdI*) sottolinea che l'obiettivo delle modifiche proposte è appunto quello di far comprendere meglio le finalità della celebrazione, specificandole già nella denominazione, che risulterebbe la seguente: «Giornata della vita e del diritto dei bambini che vivono in luoghi colpiti dalla guerra alla meraviglia». In questo modo, si intende evitare confusioni e fraintendimenti derivanti da approcci superficiali.
Pur non essendo contrario alla proposta della relatrice, ritiene che ci sia ancora il tempo per una riflessione più approfondita.
Il PRESIDENTE ritiene che si potrebbe anche intitolarla "Giornata nazionale del diritto alla meraviglia". In ogni caso, concorda sulla opportunità di una pausa di riflessione.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene spiacevole il disaccordo all'interno della maggioranza su un testo sottoscritto da tutti i Gruppi, relativo a un'iniziativa che mira a riportare il sorriso sui volti dei bambini che vivono le drammatiche conseguenze della guerra. Ritenendo non condivisibili gli emendamenti presentati dal Gruppo FdI, poiché - a suo avviso - avrebbero un effetto distorsivo rispetto all'obiettivo iniziale del provvedimento, annuncia che, qualora tali proposte di modifica fossero approvate, il Movimento 5 Stelle ritirerà il proprio sostegno al disegno di legge in esame.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), pur comprendendo le ragioni espresse dal senatore Lisei, nota che l'emendamento 1.2, con il riferimento al valore della vita, dalla fase nascente a quella finale, introduce nel provvedimento contenuti che vanno oltre quelli originari.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) precisa che gli emendamenti che hanno particolare rilievo per il Gruppo FdI sono quelli a prima firma del senatore Lisei. Riconosce che gli altri, pur essendo condivisibili, introducono temi divisivi e quindi da evitare per un provvedimento sottoscritto da tutti i Gruppi. In ogni caso, la proposta di una migliore definizione del contenuto della Giornata è finalizzata a evitare fraintendimenti e strumentalizzazioni.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si ritiene rassicurato dalle considerazioni del senatore De Priamo e soprattutto della relatrice, che ritiene preferibile non modificare il testo. Invita, comunque, a non intraprendere iniziative che potrebbero far venire meno l'orientamento unanime. Sarebbe opportuno impegnarsi piuttosto sulle azioni pratiche per restituire veramente la serenità ai bambini e questo appare difficile nei contesti in cui sono utilizzate le armi.
Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) osserva che, se l'intenzione è evitare fraintendimenti come quelli già avvenuti sulla stampa, bisognerebbe tenere conto che nel linguaggio giornalistico il riferimento alla vita nascente rimanda ai movimenti *pro life* e quindi alla questione della interruzione della gravidanza. Pertanto, sarebbe opportuno conservare la denominazione originaria, su cui vi è già il consenso unanime dei Gruppi.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) si riserva di acquisire l'orientamento dei presentatori degli emendamenti rispetto alla sua proposta di specificazione del titolo.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(*Doc.* LVII, n. 1-*bis* -Allegati I, II, III e IV - Annesso) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso***
(Esame e rinvio)
La relatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) illustra la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2023, insieme con l'annessa Relazione sull'aggiornamento del percorso di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo, recante un aggiornamento degli obiettivi programmatici (ossia comprensivi degli effetti della manovra di bilancio) di finanza pubblica.

Ricorda, preliminarmente, che, in base all'articolo 10-*bis* della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), la NADEF deve essere presentata dal Governo alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari. Tra i contenuti della NADEF rientrano: l'eventuale aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici indicati dal DEF; le osservazioni e le eventuali modifiche ed integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma; gli obiettivi, in valore assoluto, di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo; l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.
Come riportato nella premessa firmata dal Ministro dell'economia e delle finanze, la NADEF di quest'anno "vede la luce in una situazione economica e di finanza pubblica più delicata di quanto prefigurato in primavera. Dopo una buona partenza nei primi mesi del 2023, nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subìto una temporanea inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale".
La NADEF e l'annessa Relazione prevedono, rispetto al quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2023 dello scorso aprile, un incremento sia del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (il cd. rapporto deficit/PIL) sia del valore strutturale del medesimo tasso (ossia al netto delle misure una tantum e delle variazioni imputabili alla congiuntura economica); per tali incrementi, proposti dalla Relazione sull'aggiornamento, è necessaria l'autorizzazione votata dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. La motivazione della proposta fa riferimento all'esigenza di adottare misure in relazione al rallentamento del quadro macroeconomico nazionale, al peggioramento delle prospettive di crescita a livello globale, nonché ad una crescita del livello dei prezzi ancora sostenuta, la quale incide sia sul potere di acquisto delle famiglie sia sulla competitività delle imprese.
Rispetto all'andamento tendenziale (ossia a legislazione vigente), le suddette proposte di variazione determinano una disponibilità di risorse per l'adozione di nuovi interventi per l'anno in corso e per gli anni 2024 e 2025 (per l'anno 2026, invece, i nuovi valori proposti, benché superiori a quelli del precedente quadro programmatico del DEF di aprile, sono inferiori al livello tendenziale, mentre, a decorrere dal 2027, l'incremento di indebitamento oggetto della richiesta di autorizzazione concerne esclusivamente la variazione dell'importo degli interessi passivi, conseguente al maggior disavanzo).
In particolare, i margini finanziari che si rendono disponibili, in base allo scostamento richiesto, sono pari a 3,2 miliardi per l'anno 2023, 15,7 miliardi per l'anno 2024 e 4,6 miliardi per l'anno 2025; tali valori includono anche l'incremento di spesa per interessi passivi conseguente al maggior disavanzo.
Riguardo all'impiego delle risorse che si rendono così disponibili, la Nota di aggiornamento in esame e l'annessa Relazione indicano che: quelle suddette relative al 2023 saranno in particolare destinate, mediante decreto-legge, all'anticipo della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione dei trattamenti pensionistici, a misure per il personale delle pubbliche amministrazioni e alla gestione dei flussi migratori; i margini relativi agli anni 2024 e 2025 saranno utilizzati, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, per l'adozione di misure di riduzione (relative all'anno 2024) del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro, per l'attuazione della prima fase della riforma fiscale, per misure di sostegno delle famiglie e della genitorialità, per la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, con particolare riferimento al settore della sanità, per il potenziamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per il rifinanziamento di altre misure già previste per gli anni precedenti.
Nel dettaglio, il nuovo quadro programmatico proposto prevede: un incremento del PIL reale pari allo 0,8 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2024, all'1,4 per cento nel 2025 e all'1 per cento nel 2026; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al

5,3 per cento per l'anno in corso, al 4,3 per cento per il 2024, al 3,6 per cento per il 2025 e al 2,9 per cento per il 2026; un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale, come detto, sono escluse dal computo le misure considerate una tantum dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica) pari (sempre in rapporto al PIL) al 5,9 per cento per l'anno in corso, al 4,8 per cento per il 2024, al 4,3 per cento per il 2025 e al 3,5 per cento per il 2026; un tasso di disoccupazione pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 7,3 per cento per il 2024, al 7,2 per cento per il 2025 e al 7,1 per cento per il 2026.
In linea con il piano delineato nel DEF dello scorso aprile, il rapporto debito pubblico/PIL continuerebbe a calare nell'anno corrente, raggiungendo il 140,2 per cento. Nel 2024 e 2025, il rapporto debito/PIL dovrebbe ridursi lievemente, fino al 139,9 per cento, anche grazie ad un parziale utilizzo delle disponibilità liquide del Tesoro e all'avvio di un piano di dismissioni di partecipazioni dello Stato. L'intonazione prudente della politica di bilancio, la gestione del debito per scadenze ed emissioni e la prosecuzione del programma di valorizzazione e dismissione degli asset pubblici dovrebbero contribuire a rafforzare la discesa del rapporto debito/PIL nel 2026, quando tale rapporto si ridurrebbe ulteriormente, scendendo al 139,6 per cento, ossia un livello inferiore rispetto all'obiettivo del 140,4 per cento indicato dal DEF. Il sentiero programmatico qui delineato risulta quindi coerente - secondo il Governo - con l'obiettivo già enunciato nei precedenti documenti programmatici di riportare il rapporto debito/PIL su livelli prossimi a quello precrisi entro la fine del decennio in corso.
Sempre nella premessa della NADEF, si rappresenta poi che "la variabile fondamentale per garantire la sostenibilità, non solo del debito ma anche dell'equilibrio socioeconomico del Paese, è la crescita economica. Pur in presenza di un contesto geopolitico, ambientale e demografico assai complesso, è necessario conseguire ritmi di crescita nettamente più elevati rispetto a quelli dello scorso decennio. Per questo motivo, la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la sua efficace revisione, anche con l'aggiunta del nuovo capitolo dedicato al Piano REPowerEU, giocano un ruolo centrale nella strategia di crescita e innovazione del Governo. Oltre a questo fondamentale pilastro, il Governo ha in programma non solo di dismettere asset, ma anche di acquisire partecipazioni strategiche in settori chiave per la modernizzazione e digitalizzazione della nostra economia, quali le reti di telecomunicazione, nonché di adottare politiche innovative per lo sviluppo delle infrastrutture".
Nella consapevolezza della fase delicata del ciclo internazionale e delle sfide economiche in atto, l'azione di riforma del Governo nei mesi passati è stata incentrata sull'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR. Allo stesso tempo, si è proceduto a una revisione del Piano, tesa a favorirne un'attuazione efficace e in linea con i tempi previsti, nonché a incorporare il nuovo capitolo RePowerEU.
In particolare, il processo di revisione del Piano ha comportato, innanzitutto, la definizione di una nuova struttura di *governance* che se, da una parte, ha disposto l'accentramento di alcuni compiti e attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'altra ha previsto un maggiore coinvolgimento delle parti sociali ed economiche, in particolare a livello locale, tramite il loro inserimento nella Cabina di regia. L'esame puntuale dei singoli progetti del Piano e l'inserimento dei nuovi progetti del Capitolo RePowerEU hanno portato a definire una proposta di revisione complessiva del PNRR, attualmente all'esame della Commissione europea. Relativamente all'attuazione delle riforme (sia quelle previste dal PNRR sia quelle richiesta dalle raccomandazioni della Commissione o per rendere il contesto economico maggiormente favorevole alla crescita), si ricordano gli interventi sulla pubblica amministrazione, nell'ottica di rafforzare la capacità amministrativa, tra i quali, in particolare, le misure dirette a semplificare le procedure di reclutamento del personale, accrescere il capitale umano nelle amministrazioni, migliorare l'efficacia della formazione e accelerare la digitalizzazione.
Tra i disegni di legge dichiarati dal Governo come "collegati" alla manovra di finanza pubblica 2024-2026, si segnalano - per afferenza ai temi di interesse della 1ª Commissione - i seguenti provvedimenti: misure in materia di semplificazione normativa; revisione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL); disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata

delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (A.S. 615 all'esame di questa Commissione), a cui è dedicato un apposito focus all'interno della NADEF; disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia; disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
Dalla pubblicazione del DEF dello scorso aprile ad oggi, l'azione di Governo si è focalizzata sull'attuazione, rimodulazione e integrazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla riforma fiscale e su attività propedeutiche all'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni. In particolare, gli aggiustamenti al Piano sono stati resi necessari in considerazione di diversi fattori di criticità, in larga parte di natura esogena, e dall'approvazione del piano REPowerEU, che permette agli Stati membri di inserire riforme e investimenti per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e diversificare l'approvvigionamento energetico e la transizione ecologica. La proposta di revisione del Piano, trasmessa alla Commissione lo scorso agosto, sarà finalizzata nel negoziato tuttora in corso, per poi essere approvata dal Consiglio dell'Unione europea.
A luglio, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le Raccomandazioni specifiche per l'Italia, alla luce del Programma Nazionale di Riforma, del Programma di Stabilità e delle conclusioni del Rapporto-Paese sull'Italia redatto dalla Commissione europea. Le Raccomandazioni del Consiglio mirano a rafforzare le politiche destinate a ridurre il debito pubblico, a sostenere gli investimenti e a promuovere la transizione energetica nel contesto del nuovo capitolo del PNRR dedicato al REPowerEU, al fine di garantire una crescita sostenibile.
Tra i temi di interesse della 1ª Commissione, si segnala anche la trasformazione digitale del Paese. Al riguardo, si evidenzia come l'Italia abbia sostanzialmente migliorato la propria posizione negli ultimi cinque anni, attuando investimenti e destinando una maggiore attenzione politica al digitale, anche grazie alla maggiore disponibilità dei finanziamenti europei. Sebbene permangano ambiti in cui si registrano performance inferiori alla media UE, come nel caso delle competenze dei cittadini e della digitalizzazione dei servizi pubblici, l'attenzione sull'innovazione si è intensificata. A questo scopo, sono state messe in atto numerose misure per favorire la trasformazione digitale del Paese, destinando una cospicua parte delle risorse del PNRR (il 25 per cento del totale) a sostenere riforme e investimenti innovativi per l'obiettivo digitale. Contribuiscono a tale obiettivo, in modo particolare, gli investimenti della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), che mirano, in primo luogo, a promuovere la transizione digitale della PA, attraverso il passaggio al cloud e all'interoperabilità. Altresì, sono state completate con successo la progettazione, preparazione, installazione e il testing di quattro data center, che costituiscono il nucleo di una nuova infrastruttura cloud, denominata Polo Strategico Nazionale (PSN), dedicata a ospitare i sistemi informativi, i dati e le applicazioni di tutte le pubbliche amministrazioni. Nelle prossime fasi, si prevede la migrazione dei dataset e delle applicazioni di circa 280 pubbliche amministrazioni centrali e aziende sanitarie locali su tale cloud.
Inoltre, è stata realizzata la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, che garantirà l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati delle pubbliche amministrazioni.
Altresì, gli obiettivi previsti per la diffusione di AppIO (*target* interno) e di PagoPa (*target* europeo) sono stati raggiunti rispettivamente con due e tre anni di anticipo. Il Governo ha poi adottato specifiche misure per l'accrescimento delle competenze digitali della popolazione e della forza lavoro: la Strategia nazionale per le competenze digitali e l'iniziativa Repubblica digitale, con il relativo fondo, rappresentano le iniziative più rilevanti, a cui si aggiungono il Servizio civile digitale, il Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori e il Piano nazionale nuove competenze.
Nell'ambito degli investimenti previsti per la terza rata del PNRR, l'attenzione si è focalizzata sulle misure in materia di *cybersecurity*. Dopo l'istituzione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, è stata avviata la definizione dell'architettura dell'ecosistema di cybersecurity nazionale; in questo ambito, saranno potenziati i sistemi di Cybersecurity delle pubbliche amministrazioni locali e centrali.
Si ricorda, poi, che, con la riforma introdotta con il decreto-legge "PNRR-*ter*" (decreto-legge n. 13 del 2023), il Governo ha rivisto la struttura organizzativa del PNRR, con l'intento di razionalizzare e

migliorare l'efficacia del processo di *governance*. Si è provveduto, infatti, a: i) affidare le decisioni e il coordinamento negoziale con la Commissione al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR; ii) istituire presso la Presidenza del Consiglio una struttura di missione PNRR, con funzioni d'indirizzo, coordinamento e presidio sull'attuazione del Piano; iii) potenziare le attività di verifica, di monitoraggio e di revisione del PNRR; iv) inserire i rappresentanti delle parti sociali ed economiche nella Cabina di regia; v) istituire presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze l'Ispettorato Generale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, di controllo e rendicontazione all'Unione europea, nonché di supporto all'Autorità politica delegata e alle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'attuazione degli interventi del Piano.
In tale quadro, la riforma della pubblica amministrazione rappresenta un elemento essenziale per accelerare il processo produttivo del Paese e fornire un adeguato livello di servizi ai cittadini. Gli obiettivi che il PNRR si prefigge afferiscono a: i) l'entrata in vigore di tutti i provvedimenti attuativi della riforma del pubblico impiego; ii) la definizione di piani per il reclutamento; iii) lo sviluppo di carriera e il training per tutti i dipendenti pubblici. Il decreto-legge "PNRR-*ter*" n. 13/2023, il decreto-legge "PA" (n. 44/2023) e il decreto-legge "PA-*bis*" (n. 75/2023) si muovono verso questa direzione.
In particolare, i decreti-legge "PA" e "PA-*bis*" puntano ad accrescere il capitale umano delle amministrazioni pubbliche impegnate nell'attuazione del PNRR. I due decreti-legge, tra le altre, contengono misure per: i) stabilizzare il personale a tempo determinato dedicato alle valutazioni di impatto ambientale; ii) rafforzare le strutture amministrative dei ministeri e delle agenzie; iii) ampliare la possibilità di assumere dirigenti fuori ruolo con competenze specifiche; iv) accelerare lo svolgimento dei concorsi pubblici, così da favorire l'assunzione di personale, soprattutto giovani, da inserire presso varie pubbliche amministrazioni. Si prevede, nello specifico, la semplificazione del reclutamento del personale dei Vigili del fuoco, dei magistrati ordinari e del personale del Ministero della giustizia, nonché il rafforzamento del contingente impiegato presso la Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima) e PNRR e presso la Soprintendenza Speciale per il PNRR e modalità di sostegno alle assunzioni nei piccoli comuni (con popolazione fino a 5.000 abitanti).
Da ultimo, per rafforzare l'efficacia della politica di coesione e assicurarne la complementarietà con il PNRR, come già indicato nell'Accordo di Partenariato 2021-2027, si è intervenuti con la riforma varata con il decreto-legge "PNRR-*ter*" (n. 13/2023), che ha ridisegnato il sistema di *governance* nazionale del PNRR e della politica di coesione, in linea con l'individuazione di un'autorità politica unica attraverso cui rappresentare, con una visione di sistema, le scelte operate su entrambi gli strumenti di intervento. In particolare, sono state rafforzate le competenze del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che è la struttura che assicura l'indirizzo strategico, il coordinamento e il presidio sulla programmazione e attuazione della politica di coesione, in coordinamento con il PNRR. Con il medesimo decreto, è stata prevista la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale ed è stata istituita una Struttura di missione per il PNRR a supporto dell'autorità politica delegata, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle reciproche interdipendenze.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia ai *dossier* dei Servizi del bilancio e studi del Senato e della Camera dei deputati.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede che, in merito ai disegni di legge "collegati" di competenza della 1a Commissione, si proceda all'audizione dei Ministri di settore.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) condivide la richiesta del senatore Giorgis.
Il PRESIDENTE sottolinea che, fermo restando che la 5ª Commissione è la sede esclusiva per le audizioni sulla NADEF, le audizioni dei Ministri di settore potrebbero essere svolte sui disegni di legge attualmente all'esame del Senato, quindi esclusivamente sul disegno di legge n. 615, per il quale vi è già un confronto costante con il ministro Calderoli, che è assiduamente presente alle sedute della Commissione in sede referente su questo provvedimento. Si potrebbe eventualmente riservare un ulteriore spazio di approfondimento martedì prossimo. Per quanto riguarda il Ministro dell'economia e

delle finanze, invece, i commissari possono partecipare all'audizione sulla NADEF in Commissione bilancio.
Il ministro CALDEROLI precisa che la competenza in materia di individuazione dei "collegati" spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Del resto, il collegamento alla manovra di bilancio su questi temi è effettuato già da tre anni, quindi non vi sono particolari questioni da approfondire. Rileva, tra l'altro, che la Nota di aggiornamento del DEF esplicita per la prima volta che i livelli essenziali delle prestazioni devono essere garantiti in tutte le Regioni.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), a fronte delle dichiarazioni del ministro Calderoli, ritiene ancor più necessaria una interlocuzione con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche per fugare eventuali dubbi che la dichiarazione del collegamento con la manovra finanziaria sia finalizzata esclusivamente a consentire il seguito della discussione su questi temi anche durante la sessione di bilancio.
Il PRESIDENTE ribadisce che è possibile partecipare ai lavori della Commissione bilancio e interloquire con il ministro Giorgetti in quella sede.
La senatrice MAIORINO (M5S) propone che l'audizione si svolga davanti alle Commissioni 1a e 5a riunite.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene condivisibile la proposta della senatrice Maiorino.
Il PRESIDENTE precisa che, ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento, sul Documento di economia e finanza e sulla relativa Nota di aggiornamento possono essere svolte audizioni solo dalla Commissione bilancio, anche congiuntamente con l'omologa Commissione della Camera dei deputati.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede di porre comunque in votazione la proposta di audire il ministro Giorgetti nell'ambito dell'esame dell'AS 615.
La Commissione respinge la proposta del senatore Giorgis di audire il Ministro dell'economia e delle finanze per chiarimenti sulle ricadute sulla finanza pubblica del disegno di legge sull'autonomia differenziata sulla manovra finanziaria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI CONOSCITIVE RELATIVE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ALLA PROSTITUZIONE ON LINE
Il PRESIDENTE , su sollecitazione della senatrice Maiorino, propone di fissare alle ore 14 di lunedì 16 ottobre il termine per indicare i soggetti da audire in relazione alle indagini conoscitive sul fenomeno della prostituzione *online* e sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, per i profili di competenza della Commissione. Chiede ai Gruppi di limitare le richieste ad un massimo di tre soggetti per ciascuna indagine conoscitiva.
La Commissione conviene.
IN SEDE REFERENTE
(615) *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*
(62) *BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario*
(273) *MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.
Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
L'emendamento 4.10 è inammissibile per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
In assenza della proponente, il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) fa proprio l'emendamento 4.12.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.11 e 4.12 sono respinti.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) riformula l'emendamento 4.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, per

recepire le condizioni della Commissione bilancio. In particolare, si precisa che il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, "nei limiti delle risorse disponibili in legge di bilancio".
In secondo luogo, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo dopo lo stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio "e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra Regioni".
Nel ritenere che tali precisazioni possono fugare le preoccupazioni espresse dalle opposizioni, auspica l'approvazione dell'emendamento in esame.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che, al contrario, tali precisazioni confermino le preoccupazioni sulla mancanza di copertura finanziaria per le promesse elettorali della maggioranza non solo in tema di autonomia differenziata, ma anche su quota 41 per le pensioni, *flat tax* e pensioni minime a mille euro.
Per quanto riguarda il riferimento all'intero territorio nazionale, ritiene che si tratti di una mera enunciazione di principio, non essendo state risolte le disuguaglianze territoriali attualmente esistenti, come invece si è fatto in Germania fin dalla caduta del muro di Berlino.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ricorda che, in base a una consolidata giurisprudenza costituzionale, lo Stato non può sottrarsi alle spese costituzionalmente obbligatorie, cioè connesse al contenuto essenziale dei diritti, in particolare in materia di sanità, istruzione e diritti dei lavoratori.
L'impianto dell'emendamento in esame, dopo la riformulazione, sovverte invece questo principio, stabilendo che i livelli essenziali delle prestazioni potranno essere definiti solo previa quantificazione e destinazione delle relative risorse in bilancio. La materia, pertanto, sarà soggetta all'indirizzo politico della maggioranza. A nome del Gruppo, annuncia quindi un voto contrario.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) concorda con il senatore Giorgis. Sottolinea il fallimento del tentativo da parte del principale partito della maggioranza di correggere la riforma in modo più coerente con il proprio patrimonio valoriale. A suo avviso, sarebbe più corretto ammettere che, almeno su questo provvedimento, l'egemonia politico-culturale appartiene a un altro partito.
Posto ai voti, l'emendamento 4.14 (testo 2) è approvato.
Conseguentemente, risulta precluso l'emendamento 4.13.
Gli emendamenti 4.15 e 4.16 sono inammissibili, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Posto ai voti, l'emendamento 4.17 è respinto.
Sull'emendamento 4.18, il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) annuncia il proprio voto favorevole.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta in esame rimette al CLEP la definizione del perimetro delle materie cui sono riferibili i livelli essenziali delle prestazioni. Tuttavia, non sono stati forniti chiarimenti sui dubbi espressi sia dai giuristi che si sono dimessi dal Comitato tecnico-scientifico sia da quelli che invece ne fanno ancora parte, posto che in alcune riunioni non si raggiunge il consenso unanime.
Posto ai voti, l'emendamento 4.18 è respinto.
L'emendamento 4.19 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
In assenza della proponente, il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) fa proprio l'emendamento 4.20.
Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) aggiunge la firma all'emendamento 4.20.
Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 4.21 è stato precedentemente ritirato perché considerato politicamente superato dall'emendamento 6.8.
Si passa alla votazione degli identici 4.20, 4.22, 4.25 e 4.28.
Il ministro CALDEROLI ricorda che l'emendamento 6.8 è finalizzato a inserire un vincolo all'ulteriore trasferimento di funzioni ai Comuni e alle Province, stabilendo l'obbligo di attribuire contestualmente

le necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie. Pertanto, la precauzione esplicitata negli emendamenti all'esame non è più necessaria.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) condivide l'inserimento dell'obbligo in luogo della mera facoltà, con l'emendamento 6.8, e il richiamo all'articolo 116 della Costituzione. Tuttavia gli emendamenti in esame vietano espressamente alla Regione di costituire nuove agenzie. Dal momento che l'indirizzo politico prevede l'applicazione del principio di sussidiarietà e il trasferimento delle funzioni al livello amministrativo più vicino ai cittadini, appare incomprensibile il parere contrario del Governo. Senza questo limite, si rischierebbe di consentire la moltiplicazione degli enti, in direzione opposta quindi all'obiettivo della semplificazione.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 4.20, 4.22, 4.25 e 4.28 non sono approvati.
Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.
La Commissione prende atto.
La seduta, sospesa alle ore 18,45, riprende alle ore 18,55.
Riprende la votazione degli emendamenti all'articolo 4.
Sull'emendamento 4.23, la senatrice VALENTE (*PD-IDP*), nel riconoscere i limiti della riforma del Titolo V, ritiene necessario apportare ad essa alcune correzioni. In particolare, soprattutto nella fase attuativa, è emersa l'opportunità di escludere alcune materie, che sono tassativamente elencate nell'emendamento in esame, dalla possibilità di devoluzione con la finalità di garantire che in tali ambiti ci siano linee di indirizzo nazionale.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 4.23.
Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) aggiunge la propria firma e annuncia un voto favorevole sull'emendamento in esame. Ricorda che la questione della legislazione concorrente era oggetto anche della riforma costituzionale del 2016, che poi non ha superato il *referendum* confermativo, proprio perché era emersa la necessità di prevedere una cabina di regia centralizzata per alcune materie, per esempio le grandi reti di produzione e distribuzione dell'energia o il commercio con l'estero, anche al fine di evitare spinte centrifughe su questioni essenziali per l'interesse nazionale.
Posto ai voti, l'emendamento 4.23 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 4.24.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) esprime sorpresa per il parere contrario sull'emendamento in esame, a cui peraltro la sua parte politica annette particolare rilievo, dal momento che sottrae le norme generali sull'istruzione alla possibilità di devoluzione alle Regioni. Vi è il rischio, altrimenti, di determinare differenze insanabili nel corpo sociale del Paese.
Il PRESIDENTE condivide la preoccupazione espressa dal senatore Parrini. Tuttavia la norma è stata inserita nella riforma del Titolo V approvata dal centrosinistra nel 2011.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che sono trascorsi ormai ventidue anni ed è stata ampiamente riconosciuta la necessità di apportare alcuni correttivi.
Il PRESIDENTE obietta che tali modifiche richiedono un disegno di legge costituzionale. Ricorda altresì che sono stati accantonati gli ordini del giorno G/615/7/1 e G/615/8/1 (testo 2), che propongono appunto di escludere l'istruzione dalle materie regionalizzabili.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), pur mantenendo alcune riserve sulla eventuale incostituzionalità dell'emendamento, ritiene che sia stato utile esaminarlo per consentire anche alla maggioranza di chiarire la sua posizione in materia.
Quanto alle criticità della riforma del Titolo V, osserva che i processi di decentramento hanno dimostrato la necessità di allontanare il centro decisionale dalle sedi dove si verificano i conflitti, che altrimenti ostacolano le amministrazioni locali nell'assumere le loro determinazioni.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) concorda con il senatore Parrini sia sulla legittimità costituzionale dell'emendamento, sia sulla necessità di superare, dopo ventidue anni, le imputazioni della responsabilità delle modifiche del Titolo V, pur appartenendo a una forza politica che in quell'occasione si espresse in senso contrario.
Riconosce, infatti, che nel Partito democratico è maturata la consapevolezza della necessità di introdurre dei correttivi, tanto che anche nel 2016 vi fu un tentativo di modifica.

Auspica che l'attuale maggioranza, nel frattempo, non abbia modificato il proprio orientamento e che quindi offra il proprio contributo all'approvazione dei disegni di legge costituzionale n. 116 e connessi, per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione.
Il PRESIDENTE ricorda che anche nel 2006 l'attuale maggioranza tentò di correggere i difetti della riforma del 2001.
Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) sottolinea che, nella riforma del 2016, si prevedeva l'istituzione di un Senato delle Regioni proprio per compensare la devoluzione di alcune materie alla competenza statale. A suo avviso, l'approvazione del disegno di legge in titolo potrebbe incoraggiare le Regioni a richiedere ulteriori forme di autonomia. Pertanto, con gli emendamenti in esame si intende circoscrivere l'ambito dell'autonomia differenziata, mantenendo a livello centrale alcune funzioni, per la tutela dell'interesse nazionale.
Posto ai voti, l'emendamento 4.24 è respinto.
L'emendamento 4.26 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Sull'emendamento 4.27, il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole. Coglie però l'occasione per dissentire dalla contrarietà da parte della Commissione bilancio sull'emendamento 4.26, che prevede misure di perequazione per il superamento delle disomogeneità territoriali.
Posto ai voti, l'emendamento 4.27 è respinto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati
(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato
(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato
(Esame congiunto e rinvio)
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 427, a prima firma del senatore Iannone, che si compone di un solo articolo e interviene sull'articolo 111 della Costituzione, al fine di introdurre una esplicita previsione costituzionale a tutela della vittima di reato. In particolare, la modifica proposta è volta a inserire, dopo il secondo comma del predetto articolo 111, il seguente: «La vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previsti dalla legge».
Anche il disegno di legge costituzionale n. 731, d'iniziativa dei senatori Marton e altri, presenta la medesima finalità. In questo caso, si propone l'inserimento, dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione, di un nuovo comma ai sensi del quale «La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato».
Analogamente, il disegno di legge costituzionale n. 888, d'iniziativa dei senatori Parrini, Bazoli e Giorgis, propone di inserire, dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione, un nuovo comma ai sensi del quale «La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato».
In considerazione della connessione esistente tra i tre testi, propone che essi siano esaminati congiuntamente.
La Commissione conviene.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) preannuncia la presentazione di un disegno di legge costituzionale di analogo contenuto.
Il PRESIDENTE assicura che, non appena assegnato alla Commissione, sarà esaminato congiuntamente ai disegni di legge costituzionale in titolo.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
POSTICIPAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 5 ottobre, è posticipata alle ore 9,30.
La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 737

Art. 1

1.1

Lisei, De Priamo, Zedda

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della vita e del diritto dei bambini che vivono in luoghi colpiti dalla guerra alla meraviglia, al fine di sensibilizzare, di far conoscere le loro sofferenze e riflettere sul valore fondamentale della vita e del diritto dei bambini alla meraviglia.».

1.2

Menia, Ambrogio, Mennuni, Gelmetti

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «Giornata nazionale della meraviglia» inserire le seguenti: «e della vita»;

2) dopo le parole: «valore fondamentale della meraviglia» inserire le seguenti: «e della vita»;

3) aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per riflettere sul valore della vita stessa, dalla fase nascente a quella finale.»

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «Giornata nazionale della meraviglia» inserire le seguenti: «e della vita».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia e della vita)»

1.3

Lisei, De Priamo, Zedda

All'articolo sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione della Giornata nazionale della vita e del diritto dei bambini che vivono in luoghi colpiti dalla guerra alla meraviglia».

Art. 2

2.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: «sono organizzati» *con le seguenti:* «possono essere organizzati».

2.1

Lisei, De Priamo, Zedda

Al comma 1, dopo le parole: «sul ruolo fondamentale» inserire le seguenti: «della vita e».

2.2

Menia, Ambrogio, Mennuni, Gelmetti

Al comma 1 dopo le parole: «ruolo fondamentale della meraviglia» inserire le seguenti: «e della vita»

2.101

La Relatrice

Al comma 2, sostituire la parola: «prevedono» *con le seguenti:* «possono prevedere».

Art. 3

3.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: «non derivano» *con le seguenti:* «non devono derivare».

TIT.1

Lisei, De Priamo, Zedda

Sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione della Giornata nazionale della vita e del diritto dei bambini che vivono in luoghi colpiti dalla guerra alla meraviglia».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 615

Art. 4

4.14 (testo 2)

De Priamo, Lisei, Balboni, Spinelli, Zedda, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Satta, Tubetti, Matera, Sigismondi, Mennuni

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «fabbisogni standard», *aggiungere le seguenti:* «nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio»;

b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra regioni».

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 211 (ant.) del 23/04/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 23 APRILE 2024
211ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 19,25.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.
Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(935) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica***
(830) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 aprile.
Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione dell'ordine del giorno G/935/1/1, presentato dal senatore Pera nella seduta del 17 aprile scorso, a seguito del ritiro dell'emendamento 4.0.5.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) annuncia il proprio voto contrario, richiamandosi alle motivazioni già espresse in occasione dell'esame dell'emendamento 4.0.5, successivamente trasformato nell'atto di indirizzo in esame.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che uno dei limiti più gravi del disegno di legge costituzionale in esame è proprio il mancato riconoscimento in Costituzione dei diritti e delle garanzie delle opposizioni. L'elezione del capo dell'opposizione, prevista dall'ordine del giorno del senatore Pera, non appare in ogni caso sufficiente per dare una risposta alle necessità evidenziate durante l'esame degli emendamenti.
Ricorda, infatti, che le opposizioni hanno a più riprese proposto l'inserimento in Costituzione - e non nei Regolamenti parlamentari, che sono una fonte del diritto di diverso livello - della facoltà per

deputati e senatori di adire la Corte costituzionale, come in Francia, Germania e Spagna, della previsione dello Statuto delle opposizioni, dell'innalzamento delle maggioranze richieste per l'elezione degli organi di garanzia, come i Presidenti delle Camere e il Presidente della Repubblica, e per l'approvazione dei Regolamenti parlamentari, della riserva di spazi dedicati alle iniziative delle opposizioni nel calendario dei lavori, nonché di limiti più rigorosi per la decretazione d'urgenza. A fronte di tali proposte, la maggioranza ha opposto un atteggiamento di totale chiusura, peraltro senza motivare la sua contrarietà.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ricorda che la maggioranza, ancor prima della riforma sul premierato, ha dimostrato una tendenza all'occupazione di tutti i posti di potere, venendo meno alla prassi, ispirata al *fair play* istituzionale, che prevedeva l'assegnazione di una delle due Presidenze delle Camere a un esponente dell'opposizione, come avvenuto anche la scorsa legislatura con l'elezione della senatrice Alberti Casellati a Presidente del Senato.
Ricorda che, inizialmente, il relatore aveva espresso parere favorevole sull'emendamento 4.0.5, che prevedeva la previsione di un capo dell'opposizione, una figura inedita e inconciliabile con il sistema politico-istituzionale italiano, celando l'intenzione di introdurre in modo forzato il bipolarismo e di alterare così i rapporti tra maggioranza e opposizioni. Successivamente, il senatore Pera è stato nei fatti costretto ad accettare la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno. A nome del Gruppo, dichiara il proprio voto contrario.
Posto ai voti, l'ordine del giorno G/935/1/1 è approvato.
Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.
Il senatore LISEI (*FdI*) esprime soddisfazione per il lavoro svolto in Commissione, che ha consentito di migliorare il testo originario del Governo. Precisa che si sarebbe potuto apportare ulteriori correttivi, se non ci fosse stato l'ostruzionismo delle opposizioni, che hanno presentato un numero significativo di emendamenti, durante il cui esame è stato necessario affrontare più volte le medesime questioni.
A suo avviso, il recepimento dei rilievi dei costituzionalisti auditi consente di superare alcune criticità, rendendo il testo più equilibrato. Da un lato, si rafforza la democrazia, con il riconoscimento ai cittadini della facoltà di scegliere il Presidente del Consiglio. Dall'altro, si garantisce maggiore stabilità al Governo, con il potere del Presidente del Consiglio di proporre lo scioglimento delle Camere, introducendo il meccanismo del "*simul stabunt, simul cadent*" - presente anche nella proposta di legge costituzionale di Italia Viva - ma con una maggiore flessibilità, essendo previste alcune ipotesi di soluzione alle eventuali crisi.
Respinge alcune critiche formulate nel secondo ciclo di audizioni, che risultano contraddittorie, in quanto si afferma, al tempo stesso, che la riforma causerebbe una deriva autoritaria e che, tuttavia, non cambia nulla perché sarebbero ancora possibili i ribaltoni. Ritiene invece che, con la riforma, il Parlamento conservi le proprie prerogative e che non siano intaccate neanche le funzioni costituzionali del Capo dello Stato. Saranno invece limitate quelle espansioni del ruolo del Presidente della Repubblica che negli anni sono state determinate dalle fibrillazioni politiche suscitate proprio dalla instabilità dei Governi. I danni al sistema economico del Paese, infatti, sono stati causati finora dal rapido susseguirsi di Esecutivi, che ha minato anche la credibilità internazionale del Paese.
Riconosce al Governo di aver tentato anche di venire incontro alle richieste delle opposizioni, considerato che nel programma elettorale era stato inserito il presidenzialismo, ma poi si è dovuto prendere atto dell'impossibilità di una mediazione, data l'indisponibilità della minoranza ad accogliere qualunque ipotesi di elezione diretta da parte del corpo elettorale.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) esprime un giudizio decisamente negativo sulla riforma costituzionale, soprattutto se considerata congiuntamente al disegno di legge sull'autonomia differenziata attualmente all'esame della Camera dei deputati. Si tratta peraltro di due testi contraddittori, uno che mira ad accentrare i poteri nella figura del Presidente del Consiglio e l'altro volto a decentrare in modo eccessivo le competenze a livello regionale, portati avanti parallelamente secondo una logica di scambio tra due delle forze politiche che compongono la maggioranza.
Ritiene del tutto infondata la tesi per cui l'elezione diretta del Capo del Governo possa risolvere la crisi della democrazia, considerato l'alto tasso di astensionismo registrato alle recenti elezioni regionali. In

realtà, ormai più di metà della popolazione è sfiduciata verso la politica e il fenomeno è particolarmente presente nelle fasce sociali più povere. C'è quindi il rischio elevato che il premierato - cosiddetto "all'italiana", poiché non ha eguali in altri Paesi - determini un aumento delle lacerazioni sociali, come avviene in altre democrazie, ad esempio gli Stati Uniti, nonostante queste siano dotate di contrappesi a tutela del principio di separazione dei poteri che, invece, non sono presenti nel testo del Governo.
Nota, infatti, che la riforma costituzionale sottrae margini di autonomia al Parlamento, a vantaggio dell'Esecutivo. Si sarebbe invece dovuto intervenire sulla disciplina elettorale, eliminando le distorsioni maggioritarie della rappresentanza introdotte nel corso degli anni al fine di favorire la governabilità, e potenziando i corpi intermedi e i partiti.
Si tratta quindi di un progetto pericoloso, perché rischia di travolgere i capisaldi della democrazia italiana e l'approvazione in sede referente poco prima della Festa della Liberazione del 25 aprile, a suo avviso, assume un triste significato simbolico.
Auspica pertanto che, in occasione del *referendum* cui sarà sicuramente sottoposto il disegno di legge costituzionale, non sussistendo in Parlamento la maggioranza dei due terzi, i cittadini sapranno respingere una riforma che umilia il Parlamento e accentua la crisi della democrazia rappresentativa.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottolinea che il suo Gruppo ha presentato due categorie di emendamenti al disegno di legge costituzionale in esame: alcuni per preservare i poteri del Presidente della Repubblica, soprattutto nel suo ruolo di garante delle minoranze linguistiche, e altri per assicurare a queste ultime un'adeguata rappresentanza nel prossimo Parlamento. A tale riguardo, esprime soddisfazione per l'inserimento in Costituzione del principio di tutela delle minoranze linguistiche, in particolare tedesca, francese e slovena, con l'approvazione del subemendamento 3.2000/444, a sua prima firma.
Dichiara quindi il proprio voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore, con l'auspicio che si possano apportare ulteriori correttivi al testo e che le garanzie per le minoranze linguistiche trovino finalmente concreta attuazione.
Il PRESIDENTE avverte che, su richiesta di alcuni Gruppi, le ulteriori dichiarazioni di voto sul mandato al relatore e la votazione della proposta di coordinamento si svolgeranno nella seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 24 aprile, che propone di posticipare alle ore 9,20.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(451) *DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo*
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 4 ottobre 2023.
Il senatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), in qualità di primo firmatario del disegno di legge in titolo, ne sollecita la conclusione dell'esame, affinché sia definitivamente approvato entro la prossima ricorrenza del disastro del Vajont, che cade a ottobre. Ricorda che anche il Presidente della Repubblica, in occasione della celebrazione del 60° anniversario, ha sottolineato che quella tragedia è stata causata dai danni provocati dall'uomo e non da semplice incuria. Per questo motivo, sarebbe necessario modificare il titolo della Giornata nazionale, auspicando sul punto una condivisione unanime dei Gruppi.
Il PRESIDENTE, nel ricordare che non sono ancora pervenuti i pareri di tutte le Commissioni sul testo, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di lunedì 6 maggio.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
POSTICIPAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 24 aprile, è

posticipata alle ore 9,20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,20.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213 (pom.) del 30/04/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 30 APRILE 2024
213ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 14,15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di inserire all'ordine del giorno della seduta che sarà convocata alle ore 14 di martedì 7 maggio l'avvio dell'esame della proposta di nomina del professor Chelli a presidente dell'Istat.
Si è inoltre deciso di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione l'esame del disegno di legge di iniziativa governativa n. 1054 ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"), da congiungere ai disegni di legge nn. 276 e 396 sul medesimo argomento, il cui esame è già iniziato.
Si è poi convenuto di avviare la discussione del disegno di legge n. 991 ("Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979"), assegnato in sede redigente.
Si è quindi deciso di proseguire l'esame del disegno di legge n. 451 ("Nuova denominazione della Giornata delle vittime dei disastri ambientali"), il cui termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno scade alle ore 14 di lunedì 6 maggio.
Si è inoltre previsto di incardinare il disegno di legge n. 1008 ("Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati"), da congiungere ai disegni di legge nn. 119 e 902, recanti disposizioni in materia di guardie giurate, il cui esame è già iniziato.
Infine, si è convenuto di avviare l'esame del disegno di legge costituzionale n. 976 ("Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge"), da congiungere ai disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892, entrambi volti a modificare l'articolo 77 della Costituzione, al fine di ridefinire i tempi di conversione in legge dei decreti-legge.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA
(1097) ***Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore*** , risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.
Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
(672) ***Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale***
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Il senatore CATALDI (*M5S*) invita la maggioranza a riflettere sulla situazione drammatica del lavoro in Italia, dove - a fronte di un rilevante aumento dei prezzi - gli stipendi continuano a perdere potere di acquisto. Le misure contenute nel disegno di legge, come la possibilità di stipulare contratti a termine senza causale fino a un massimo di 24 mesi, anziché 12, o addirittura di consentire i liberi accordi sui superminimi, rischiano di stabilizzare la precarietà. Di tutt'altro segno, sono invece le misure che stanno adottando altri Paesi europei sullo stesso tema, per esempio la Spagna, che incentiva le imprese ad assumere nelle aree depresse, o il Belgio, che ha introdotto l'indicizzazione dei salari.
A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1097

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
- l'articolo 1, sull'estensione alle forme associative di comuni della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali, risulta riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- l'articolo 2, che istituisce il tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso la designazione, quali membri del citato tavolo di lavoro, di un componente designato dalla Conferenza permanente Stato-regioni e di un componente designato dall'ANCI;
- le disposizioni che istituiscono la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori (articolo 3), quelle che modificano il Codice del terzo settore (articolo 4), la disciplina in materia di impresa sociale (articolo 5) e il codice civile (articolo 8), oltre a quella che sopprime la Fondazione Italia sociale (articolo 6) intervengono in materia di ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione;
- la previsione di cui all'articolo 7, volta ad esonerare gli enti del Terzo settore dall'imposta di successione e dall'imposta di registro, è riconducibile alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato", di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi della lettera *e)* del medesimo articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 214 (pom.) del 07/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024
214ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(915) ***Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia***
(Parere alla 7a Commissione su nuovo testo. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nel rilevare che il provvedimento ha creato molte aspettative, sottolinea che diversi aspetti non sono ancora stati chiariti. Sarebbe pertanto inopportuno che il Parlamento concedesse una delega in bianco al Governo su una materia così importante. Dichiara quindi il voto contrario sulla proposta di parere.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
(837) ***DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica***
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere parere non ostativo, pubblicato in allegato.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea la necessità di un approfondimento sul testo in Commissione di merito, soprattutto con riferimento alla scelta della norma di interpretazione autentica, che per sua natura implica effetti retroattivi e incide quindi su situazioni giuridiche preesistenti. Annuncia pertanto un voto di astensione.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
IN SEDE REFERENTE
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di***

remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 276 e 396, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1054, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 12 settembre 2023.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1054, di iniziativa governativa, che intende definire in modo organico e sistematico le politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore delle zone montane.

Il provvedimento consta di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.

Nell'ambito del Capo I, che contiene le norme generali, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento.

In particolare, il disegno di legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute e del turismo.

Si prevede che alla realizzazione delle politiche di sostegno delle zone montane concorrano lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e le comunità montane, ciascuno per quanto di propria competenza, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4.

Si precisa, infine, che lo Stato promuove il riconoscimento delle specificità delle zone montane nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 2 disciplina la classificazione dei comuni montani.

Nello specifico, si prevede l'adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Si prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra Comuni montani e Comuni non montani. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l'elenco dei Comuni montani che viene aggiornato sulla base dei dati forniti dall'ISTAT entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nell'ambito dell'elenco dei Comuni montani sono individuati, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto recante l'elenco dei Comuni montani, i Comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai Capi III, IV e V del provvedimento in esame. L'individuazione dei Comuni destinatari di tali misure è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione di parametri geomorfologici e socioeconomici.

Si dispone, infine, che la classificazione dei Comuni montani prevista dalla presente legge non si applichi ai fini delle misure adottate nell'ambito della Politica Agricola Comune dell'Unione europea (PAC) né ai fini dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ubicati nei territori montani, per le quali continua a trovare applicazione la specifica disciplina di settore.

Il Capo II riguarda organi, risorse e programmazione strategica.

L'articolo 3 dispone in merito alla Strategia per la montagna italiana (SMI), che si prevede sia definita con periodicità triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. La Strategia individua, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le direttive per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, promuovendo l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali - con prioritario riguardo ai servizi sociosanitari e dell'istruzione -, la residenzialità, le attività commerciali e gli insediamenti produttivi, nonché il ripopolamento dei territori.

La SMI è adottata in armonia con le strategie regionali e con le politiche territoriali finalizzate allo

sviluppo delle aree interne del Paese, nonché in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale (SFN), prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, e con la Strategia nazionale delle *Green community* di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015.
L'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. In particolare, si prevede che, a decorrere dal 2024, il Fondo finanzi due categorie di interventi: quelli di competenza delle Regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021; quelli di competenza statale, di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.
La definizione delle risorse del Fondo è demandata a un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Con lo stesso decreto sono ripartiti gli stanziamenti del Fondo relativi agli interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei Comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco dei Comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, in coerenza con la SMI.
Si prevede, altresì, una clausola di salvezza in ordine all'applicazione dell'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge n. 234 del 2021, relativo alla ripartizione con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie della quota degli stanziamenti del Fondo destinata agli interventi di competenza statale e per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.
Si dispone che una quota parte delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza regionale e degli enti locali e statale possa essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi necessari, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia rispetto a ogni altro trasferimento, ordinario o speciale, dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, sia rispetto a trasferimenti di fondi europei.
Infine, si precisa che le misure disposte che si configurino come aiuti di Stato siano applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
L'articolo 5 prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, anche sulla base del monitoraggio svolto dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nell'ambito del Capo III, dedicato ai servizi pubblici, l'articolo 6 disciplina la sanità di montagna. In particolare, prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei Comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2.
L'articolo 7 reca norme in materia di scuole di montagna e introduce misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane, quali incrementi del punteggio di servizio e crediti di imposta per canoni di locazione o acquisti di immobili a uso abitativo per fini di servizio.
L'articolo 8 prevede misure volte a valorizzare le istituzioni della formazione superiore, cioè le istituzioni universitarie e le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica-AFAM collocate nei territori dei Comuni montani.
L'articolo 9 reca norme finalizzate a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a internet.
Il Capo IV contiene disposizioni in materia di tutela del territorio.
Al suo interno, l'articolo 10 concerne la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani e, in particolare, demanda al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la predisposizione di linee guida per le Regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, alla promozione della certificazione delle foreste e alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.
L'articolo 11 disciplina gli ecosistemi montani.
L'articolo 12 reca norme volte a prevenire e a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi idrica nei territori montani attraverso il monitoraggio e lo studio del comportamento, nel corso del

tempo, dei ghiacciai, nonché attraverso la realizzazione di opere come casse di espansione e vasche di laminazione.
L'articolo 13 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Nello specifico, agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei Comuni montani e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benèfici per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, entro un tetto massimo di spesa fissato in 4 milioni annui.
L'articolo 14 definisce i rifugi di montagna, configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. Le caratteristiche funzionali dei rifugi sono definite dallo Stato e dalle Regioni, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente. Dispone, inoltre, che i rifugi di proprietà pubblica possano essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.
Il Capo V riguarda lo sviluppo economico nelle zone montane e l'articolo 15 ne individua le finalità.
L'articolo 16 riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Dispone, inoltre, che la SMI, in armonia con le potestà legislative regionali, possa individuare professioni di montagna ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.
L'articolo 17 introduce misure fiscali di favore per le piccole e microimprese montane esercitate da giovani (minori di 41 anni).
L'articolo 18 prevede misure per l'agevolazione del lavoro agile nei Comuni montani, nella prospettiva di contrastare lo spopolamento dei Comuni medesimi e di favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione residente. In particolare, riconosce alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, con età inferiore a 41 anni, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un Comune classificato come montano, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e vi trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un Comune non montano. Lo sgravio contributivo è totale per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con limite massimo annuo di 8.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile. Per gli esercizi successivi l'esonero è limitato, per il terzo e il quarto, al 50 per cento, con limite massimo annuo di 4.000 euro e, per il quinto, al 20 per cento, con limite massimo annuo di 1.600 euro.
L'articolo 19 disciplina le agevolazioni fiscali per l'acquisto o la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna, prevedendo specifiche detrazioni di imposta per i contribuenti che non abbiano compiuto 41 anni di età.
L'articolo 20 prevede che, mediante un decreto interministeriale, sia istituito un Registro nazionale dei terreni silenti (terreni incolti o abbandonati di cui non è noto il proprietario), nell'ambito del sistema informativo forestale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e che siano individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni.
Nell'ambito del Capo VI, recante le disposizioni finali, l'articolo 21 contiene la clausola di salvaguardia che fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 22 dispone una serie di abrogazioni di disposizioni e precisa che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei Comuni montani, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, anche regionali, nonché le correlate misure di sostegno, anche di ordine finanziario.
L'articolo 23, infine, reca le disposizioni finanziarie e la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera

dei deputati.
Propone quindi che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge di analogo contenuto già all'esame della Commissione.
La Commissione conviene.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene opportuno lo svolgimento di alcune audizioni per un approfondimento del tema.
Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta del senatore Parrini, propone di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine per l'indicazione di due soggetti da audire per ciascun Gruppo.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(451) *DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo*
(Seguito e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 23 aprile.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di ieri, lunedì 6 maggio, non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.
Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede un chiarimento, in quanto a suo avviso - eliminando il riferimento all'elemento di responsabilità per colpa o dolo - si parifica l'evento al disastro naturale, quindi al caso fortuito.
Il PRESIDENTE precisa che il disastro del Vajont o altri eventi simili ricadono nel caso della colpa grave o del dolo. Con la soppressione del riferimento all'incuria, quindi con l'eliminazione dell'elemento soggettivo, si estende l'ambito di applicazione della norma.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) rileva che, dal punto di vista del linguaggio di genere, sarebbe stato preferibile fare riferimento all'essere umano, piuttosto che all'uomo.
Il PRESIDENTE sottolinea che, con la parola «uomo», si intende il genere umano.
Si passa quindi alla votazione degli articoli.
Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità l'articolo 1.
Con successive e separate votazioni, sono quindi approvati all'unanimità gli articoli 2 e 3.
Non essendoci richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione, con voto unanime, conferisce alla relatrice Ternullo il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo presentato dai proponenti, autorizzandola altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.
(991) *GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979*
(Discussione e rinvio)
La relatrice SPINELLI (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in esame, d'iniziativa del senatore Gasparri, che si compone di due articoli.
L'articolo 1 estende l'ambito di applicazione della legge 3 agosto 2004, n. 206, prevedendo che i benefici previsti dalla medesima legge in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice siano riconosciuti anche alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica compiuti ai danni di cittadini italiani sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, nonché ai loro familiari superstiti.
L'articolo 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.
Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) osserva che, nel corso del tempo, si sono determinate discriminazioni morali ed economiche a danno di alcune persone considerate vittime di violenza di matrice politica e che tuttavia non sono state classificate e riconosciute tali in sede giurisdizionale.
Ritiene opportuno svolgere alcune audizioni per approfondire il tema, a cominciare da rappresentanti

del Ministero dell'interno, al fine di evitare disparità di trattamento nella memoria e nell'applicazione della normativa vigente.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) concorda con il senatore Gasparri a proposito della necessità di svolgere alcune audizioni, anche per accertare quali siano i casi da ricomprendere e quale periodo debba essere preso in considerazione. Ricorda, peraltro, come non risulti univoca la definizione dei cosiddetti "anni di piombo".
Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) sottolinea che la precisazione del periodo di tempo da prendere in considerazione è volta a evitare che vi sia un eccessivo ampliamento dei beneficiari della norma, che prevede non solo riconoscimenti morali, ma anche provvidenze di tipo economico. Ricorda che, quando viene celebrata la Giornata dedicata alle vittime del terrorismo, che ricorre il 9 maggio, data in cui fu rinvenuto il cadavere dell'onorevole Moro, vi sono spesso rimostranze da parte dei familiari di persone uccise per motivi politici, che non sono ricomprese negli elenchi solo per motivi burocratici e giudiziari. Pertanto, sarebbe utile audire anche gli esponenti di alcune associazioni di vittime della violenza di matrice politica.
Il senatore LISEI (*FdI*) ricorda di aver presentato il disegno di legge n. 838 ("Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo"), sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, che - sebbene riguardi specificamente la questione dei risarcimenti - tratta un argomento attinente a quello affrontato dal senatore Gasparri. Propone pertanto di valutare l'esame congiunto dei due disegni di legge.
Il PRESIDENTE, nel convenire sulla opportunità di valutare un esame congiunto dei due disegni di legge, assicura che, in una prossima seduta, sarà incardinato anche il disegno di legge n. 838.
Propone quindi di prevedere l'audizione di rappresentanti del Ministero dell'interno, su richiesta dell'intera Commissione, e di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà indicare due soggetti da audire.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(119) ***Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate***
(902) ***BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate***
(1008) ***Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati***
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 119 e 902, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1008, e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 gennaio.
Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 1008, a prima firma della senatrice Spelgatti, che si compone di 26 articoli suddivisi in sei Capi.
Il Capo I (Disposizioni di carattere generale) comprende gli articoli da 1 a 8.
L'articolo 1 rinvia alla presente legge la disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica o a soggetti investiti di pubbliche funzioni. Si stabilisce che nessuna attività di vigilanza o di sicurezza sussidiaria possa essere svolta al di fuori delle previsioni della presente legge.
Al riguardo, sono indicate analiticamente le attività di sicurezza sussidiaria e si rimette ad un decreto interministeriale, fra l'altro, l'individuazione di ulteriori attività di sicurezza che non comportano l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgere a mezzo di guardie giurate ovvero a mezzo di custodi o di altri operatori abilitati ai sensi della presente legge.
L'articolo 2 riguarda la disciplina generale delle autorizzazioni: si stabilisce, al comma 1, che l'esercizio delle attività di sicurezza sussidiaria, sottoposto alle autorizzazioni di polizia, sia svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale conferiti dall'avente diritto. Inoltre, salvo quanto previsto da altra espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono essere rilasciate per

attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale. I commi 2 e seguenti del medesimo articolo 2 attengono ai requisiti per il rilascio di tali autorizzazioni.
L'articolo 3 impone al soggetto interessato all'autorizzazione per l'esercizio di un istituto di sicurezza sussidiaria di sottoporre all'approvazione dell'autorità competente un progetto organizzativo e tecnico-operativo, congruamente documentato, la cui eventuale inadeguatezza ne impedisce l'approvazione. Per quanto riguarda gli istituti di vigilanza, si prevede anche l'approvazione, da parte del questore, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.
L'articolo 4, in materia di disciplina generale delle attività autorizzate, impone, per tutte le attività disciplinate dalla legge, alcuni obblighi generali, oltre a quelli previsti dalle disposizioni riguardanti le singole attività, che devono essere osservati dal titolare della licenza e dal suo institore: affissione nei locali dove si svolge l'attività di una tabella delle operazioni autorizzate, con l'indicazione delle relative tariffe; tenuta di un registro degli incarichi assunti; comunicazione al prefetto o al questore dell'elenco del personale dipendente o comunque impiegato; vigilanza sull'attività del personale; informazione alle autorità di pubblica sicurezza sulle questioni comunque attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica.
L'articolo 5, in materia di diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni, ai commi 1 e 2, prevede altre ipotesi - oltre a quelle concernenti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 - nelle quali le autorizzazioni previste dalla legge sono negate o revocate: la sussistenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica; il mancato avvio delle attività autorizzate decorso un anno dal rilascio della licenza; la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali e organizzativi occorrenti; la violazione grave e reiterata degli obblighi inerenti alla licenza; il fondato pericolo che l'istituto o l'impresa acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività; la presenza nel territorio di un numero adeguato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati.
I commi 3, 4 e 5 prevedono l'instaurazione del contraddittorio per l'avvio dei procedimenti inibitori. Resta comunque salva la possibilità, per il questore, di sospendere in via cautelare il titolo autorizzatorio per un periodo massimo di sessanta giorni, nonché quella di adottare i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, anche a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto di vigilanza all'esecuzione dei contratti in corso.
L'articolo 6 disciplina l'esercizio in forma diretta - ossia svolto con propri dipendenti o a mezzo di guardie giurate - da parte degli enti pubblici, degli altri enti collettivi e di soggetti privati, delle attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, per le quali si prevede il rilascio di un nulla osta da parte del prefetto, previa indicazione di un responsabile di tali servizi.
L'articolo 7 prevede l'istituzione - presso il Ministero dell'interno - della commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria, con compiti di monitoraggio del settore e di tenuta registri delle professionalità più rilevanti.
Infatti, l'articolo 8 istituisce - sempre presso il Ministero dell'interno - il registro professionale delle persone che esercitano le attività di sicurezza sussidiaria previste dalla legge, per le quali è richiesta un'elevata professionalità, distinto in apposite sezioni in relazione alla tipologia di attività. Al registro possono iscriversi i soggetti interessati che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2 del medesimo articolo, secondo le modalità che saranno individuate con apposito decreto interministeriale.
Il Capo II (Degli istituti di vigilanza e di sicurezza e delle guardie giurate) comprende gli articoli da 9 a 13.
La relativa disciplina è attualmente prevista dagli articoli da 134 a 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché dal regolamento di esecuzione del medesimo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 635 del 1940.
Al riguardo, l'articolo 9, con specifico riferimento agli istituti di vigilanza, rivede il criterio dell'operatività in ambito provinciale della licenza, mantenendolo con le dovute eccezioni (trasporto valori, sistemi di teleallarme, vigilanza a cantieri mobili, vigilanza e scorta di convogli ferroviari), soltanto in ragione della necessaria contiguità spaziale fra impiego di personale armato ed esercizio

delle funzioni di direzione, gestione e controllo.
L'articolo 10 interviene poi sugli obblighi inerenti alle autorizzazioni, con particolare riguardo a quelli riguardanti gli istituti di vigilanza e di sicurezza.
Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano, rispettivamente, l'impiego, la nomina e i requisiti professionali delle guardie giurate.
Viene tra l'altro previsto - all'articolo 11, comma 4 - che, nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria e hanno l'obbligo di consegnare immediatamente all'organo di polizia che interviene sul posto le persone arrestate e i mezzi di prova eventualmente raccolti.
L'articolo 13 dispone poi che i requisiti professionali minimi delle guardie giurate siano determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentite la commissione consultiva centrale di cui all'articolo 7 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il Capo III (Dei servizi di custodia e degli altri servizi di sicurezza secondaria) concerne le imprese fornitrici di servizi di custodia e i custodi e si compone degli articoli 14, sulla disciplina delle licenze, 15, sull'impiego dei custodi abilitati e 16 sul registro dei custodi abilitati.
Il capo IV (Degli istituti di investigazione e ricerca e degli investigatori privati) comprende gli articoli da 17 a 20.
In particolare, l'articolo 17 attiene alla disciplina delle licenze per l'esercizio di un istituto di investigazione e di ricerca e raccolta delle informazioni, comprese quelle commerciali, per conto di privati.
L'articolo 18 prevede l'istituzione, presso ogni corte d'appello, dell'albo degli investigatori difensivi.
Gli articoli 19 e 20 riguardano, rispettivamente, gli obblighi inerenti alla licenza e il sistema di vigilanza e controlli sull'attività degli istituti di investigazione e ricerca.
Il Capo V (Delle attività di recupero crediti) è dedicato alle agenzie e agli agenti per il recupero dei crediti: l'articolo 21 reca la disciplina delle licenze, mentre l'articolo 22 istituisce in ciascuna questura il registro degli agenti di recupero operanti nella provincia.
Infine, il capo VI (Disposizioni diverse e finali) reca una serie di disposizioni attinenti alle sanzioni penali (articolo 23), alle agevolazioni finanziarie e fiscali (articolo 24), al regime transitorio (articolo 25) e all'individuazione delle disposizioni oggetto di abrogazione (articolo 26).
Stante l'analogia di contenuto, propone l'abbinamento del provvedimento ai disegni di legge nn. 119 e 902 già all'esame della Commissione, sottolineando come l'A.S. 1008 abbia una portata normativa più ampia rispetto agli altri due disegni di legge.
La Commissione conviene.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene opportuno audire rappresentanti del Ministero dell'interno.
Il PRESIDENTE, nel concordare con il senatore Giorgis, propone di fissare per le ore 12 di martedì 14 maggio il termine per l'indicazione di due soggetti da audire per ciascun Gruppo, prevedendo la possibilità di richiedere eventualmente agli auditi di inviare una nota scritta, ferma restando l'audizione in presenza di rappresentanti del Ministero dell'interno.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina del professor Francesco Maria Chelli a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (n. 49)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Esame e rinvio)
La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) informa che la proposta di nomina in oggetto è esaminata ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 196 del 2009.
In base alla richiamata disposizione, il presidente dell'ISTAT, scelto tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale, è nominato, ai sensi dell'articolo 3

della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata.
Per la precisione, la nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nel caso della Commissione affari costituzionali, essendo il totale dei componenti 22, la maggioranza dei due terzi è pari a 15 senatori.
Ricorda che il 3 febbraio 2023 è venuto a scadenza il mandato del professor Gian Carlo Blangiardo e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2023, il professor Francesco Maria Chelli, ordinario di statistica economica presso l'Università politecnica delle Marche e componente più anziano del Consiglio dell'Istituto, è stato incaricato di svolgere le funzioni di presidente dell'ISTAT, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina e dell'insediamento del nuovo presidente.
In conformità alle esigenze di trasparenza ed imparzialità del procedimento di designazione, prescritte anche dall'articolo 5-*bis* del regolamento europeo sulle statistiche europee (Reg. CE n. 223/2009), il 22 febbraio di quest'anno è stato pubblicato sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse per la designazione a presidente dell'ISTAT.
Successivamente, con decreto del 28 marzo 2024, il ministro per la Pubblica amministrazione ha proceduto alla nomina di una commissione di tre esperti, per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute.
Al termine dell'istruttoria condotta dalla commissione, considerate la professionalità e l'esperienza complessivamente maturate e consolidatesi quale facente funzioni di presidente dell'ISTAT, il ministro per la Pubblica amministrazione ha proposto al Presidente del Consiglio di avviare il procedimento per la nomina a presidente dell'ISTAT del professor Chelli. Conseguentemente, il Consiglio dei ministri, nella riunione dello scorso 24 aprile, ha deliberato l'avvio della procedura di nomina.
Alla luce della valutazione del *curriculum vitae* del professor Chelli, propone quindi l'espressione di un parere favorevole alla proposta di nomina avanzata dal Governo.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede che si proceda, come di consueto, all'audizione del candidato di cui il Governo propone la nomina.
Il PRESIDENTE avverte che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati per lo svolgimento dell'audizione in seduta congiunta, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL NUOVO TESTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 915

La Commissione, esaminato il nuovo testo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in via generale, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti legislativi attuativi dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, in analogia a quanto già previsto con riferimento alla sola lettera *e)*;
- all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le disposizioni oggetto di intervento abrogativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 837

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- per quanto riguarda il riparto di competenza legislativa, il contenuto del provvedimento in titolo attiene alla materia dell'ordinamento civile, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione,
richiamata l'esigenza secondo cui le leggi di interpretazione autentica devono conformarsi alle indicazioni consolidate nella giurisprudenza costituzionale, che ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali e di altri valori di civiltà giuridica, tra i quali sono ricompresi "il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario" (*ex multis*, sentenze nn. 210 del 2021, 170 del 2013, 78 del 2012 e 209 del 2010),
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 229 (ant.) del 03/07/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2024
229ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1138) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***
(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in funzione di relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla 9a Commissione nella seduta pomeridiana del 2 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.
Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
IN SEDE DELIBERANTE
(451) ***DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo***
(Discussione e approvazione)
Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in titolo è stato approvato all'unanimità in sede redigente ed è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante.
La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) ricorda brevemente il contenuto del provvedimento, che modifica la legge n. 101 del 2011, istitutiva della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo, da celebrare il 9 ottobre di ogni anno, in concomitanza con l'anniversario del disastro del Vajont, espungendo la parola "incuria" e utilizzando pertanto l'espressione "disastri ambientali e industriali causati dall'uomo".
Il PRESIDENTE propone di fare salve le fasi dell'esame svolto in sede redigente, di dare per acquisiti i pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva e rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno, per poter così procedere alla votazione.
La Commissione conviene.
Verificata la presenza del numero legale, sono posti separatamente ai voti e approvati gli articoli 1, 2 e

3 del disegno di legge.
Si procede quindi alla votazione finale.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, nella convinzione che la celebrazione della Giornata debba essere non solo un'occasione per ricordare le vittime, ma anche uno stimolo affinché le istituzioni adottino tutte le iniziative legislative e amministrative necessarie a evitare in futuro ulteriori disastri ambientali e industriali, che purtroppo continuano a verificarsi.
La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza del provvedimento, sostenuto dalla Lega, affinché anche le nuove generazioni conservino la memoria della tragedia del Vajont, che ha segnato la storia del Paese. È necessario infatti mantenere alta l'attenzione per prevenire i casi in cui l'avidità e la cupidigia dell'uomo possono portare a eventi disastrosi, come quello accaduto il 9 ottobre 1963, da addebitare appunto alla responsabilità umana e non a cause naturali. Per questo motivo, si è deciso di sopprimere la parola "incuria" dalla denominazione della Giornata.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sul provvedimento, che è importante, perché volto non solo a correggere la denominazione della Giornata, ma anche a conservare la memoria delle vittime, al fine di rispondere a un'esigenza di giustizia e di pacificazione sociale.
Il senatore DELLA PORTA (*FdI*), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi, annuncia il voto favorevole del Gruppo. Esprime apprezzamento per il lavoro svolto in Commissione, al fine di ampliare l'ambito di applicazione della norma, in modo da non lasciare escluse le vittime dei disastri causati dall'uomo per dolo o colpa. Coglie l'occasione per esprimere vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari in questi tragici eventi.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che la modifica proposta dal disegno di legge in titolo conferisca un'accezione più ampia alla ricorrenza del 9 ottobre. Coglie l'occasione per ricordare le vittime del catastrofico sisma che negli anni scorsi ha colpito l'Italia centrale. Anche in questo caso, si può addebitare la responsabilità all'uomo, dal momento che gli edifici non sono stati costruiti secondo le norme antisismiche, nonostante si trovassero anche in zone ad alto rischio. Pur riconoscendo che tale adeguamento avrebbe un impatto economico rilevante, sottolinea la necessità di iniziare a intervenire in via preventiva e non solo per la ricostruzione dopo che i disastri si sono verificati.
La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge, nel testo presentato dai proponenti.
IN SEDE REFERENTE
(1054) ***Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane***
(276) ***Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane***
(396) ***Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 2 luglio.
Riprende la discussione generale congiunta.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, sia per le specifiche misure adottate sia perché costituisce un segno di attenzione nei confronti delle esigenze delle zone montane.
Ritiene di poter offrire un valido contributo alla definizione del testo, provenendo da una Regione, il Trentino-Alto Adige, che per il 95 per cento è sopra i mille metri di altitudine e che, negli anni, ha già dovuto implementare alcune strategie per evitare lo spopolamento della montagna, garantendo una qualità di vita dignitosa anche ad alta quota.
A tal fine, si è infatti provveduto agli allacciamenti idrici ed elettrici e alla rete fognaria per tutti i masi, è stato dato un sostegno economico alle famiglie, soprattutto per i mutui destinati all'acquisto di immobili nelle zone più ripide. È stato inoltre favorito lo sviluppo dell'agriturismo e la destinazione di appartamenti all'attività turistica, come anche la possibilità di una seconda fonte di guadagno, lavorando presso gli impianti sciistici.

In secondo luogo, sono stati rafforzati i servizi pubblici essenziali, in particolare quelli medici e socioassistenziali, si è agevolata la vita di comunità nei piccoli paesi con la realizzazione di negozi, bar, campi sportivi, asili e case per il volontariato, ed è stata stimolata la coltivazione dei terreni anche nelle malghe di alta quota. Resta purtroppo il problema della concorrenza della grande distribuzione dei grandi centri a danno dei piccoli negozi dei paesi, che essendo a conduzione familiare non riescono a garantire l'apertura anche nei fine settimana. Inoltre, occorre assumere al più presto misure per contenere la presenza di orsi e lupi, che aggrediscono il bestiame e ormai si avvicinano anche ai centri abitati. A tale riguardo, evidenzia che l'Italia è l'unico tra i Paesi dell'Unione europea a non consentire il prelievo venatorio di questi grandi carnivori.
La terza strategia adottata dal Trentino-Alto Adige ha riguardato la cura del territorio, essendo la montagna esposta al rischio di frane e caduta massi, attraverso la realizzazione di gallerie, l'installazione di reti di protezione e altri interventi di prevenzione delle valanghe.
Sottolinea che tali provvedimenti, che hanno mantenuto il territorio vivo, sono stati adottati grazie all'autonomia speciale, che ha consentito alla Regione di esercitare la competenza legislativa e amministrativa per affrontare le proprie esigenze specifiche.
Il senatore CATALDI (*M5S*), a integrazione del proprio intervento svolto nella seduta del 27 giugno, ribadisce l'esigenza di una ulteriore riflessione sui criteri da adottare per la classificazione dei Comuni montani e sulla opportunità di procedere a una mappatura complessiva. Vi è il rischio, infatti, che l'adozione del criterio dell'altitudine finisca per provocare disparità di trattamento, in particolare a danno di paesi dell'Italia centrale e meridionale che presentano le caratteristiche della zona montana, pur trovandosi a quote più basse. Oltre alla pendenza, si dovrebbero infatti considerare elementi quali l'inserimento in un parco montano o il tipo di attività economica prevalente, soprattutto se di chiara vocazione turistica e basata su attività e sport che si praticano tipicamente in montagna.
In assenza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale congiunta.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore BALBONI (*FdI*), esprime apprezzamento, perché dal dibattito è emersa una volontà comune di individuare le misure più opportune per migliorare la qualità di vita in montagna. A tale proposito, ricorda che la Costituzione italiana è una delle poche, insieme a quelle spagnola e svizzera, a prevedere la tutela del territorio montano.
Si sofferma sulla questione della classificazione dei Comuni montani, affrontata sia nelle audizioni sia nella discussione generale, che è fondamentale per le ricadute che il provvedimento avrà sul territorio. Sottolinea che la prima definizione delle zone montane risale al dopoguerra, quando le esigenze erano diverse da quelle attuali. Per favorire la ricostruzione e la rinascita economica, dopo la devastazione del conflitto, si adottò un criterio più ampio, comprendendo il più possibile le aree svantaggiate. In questo modo, però, si è ampliata eccessivamente la platea dei beneficiari, a fronte delle risorse stanziate. Nonostante l'incremento degli stanziamenti a favore del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, deciso nel 2023, è indispensabile una rimodulazione delle erogazioni, in modo che possano poi essere redistribuite tra gli stessi Comuni montani in base alle effettive necessità.
Nel replicare al senatore Cataldi, precisa che la classificazione verrà stabilita con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dopo un'interlocuzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e gli altri Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Inoltre, con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati i Comuni destinatari delle misure di sostegno anche sulla base di parametri socioeconomici. Tale criterio, tuttavia, deve essere considerato integrativo e non complementare rispetto a quelli prevalenti dell'altitudine e della pendenza.
Riconosce il merito della senatrice Gelmini di aver posto l'esigenza, in qualità di Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Governo Draghi, di predisporre interventi strutturali, come indicato anche nell'Atto Senato n. 276, di cui si è tenuto conto nel disegno di legge n. 1054 d'iniziativa governativa.
Ritiene inoltre opportuno prendere spunto dalle considerazioni del senatore Durnwalder, considerato che il Trentino-Alto Adige ha già dovuto confrontarsi con il problema dello spopolamento della

montagna. Vi sono poi alcune questioni comuni anche alle aree interne o svantaggiate e che dovrebbero essere oggetto di misure specifiche, come la tutela dei piccoli negozi a fronte della grande distribuzione, oppure l'installazione della banda larga, realizzata da *Open fiber*, che tuttavia non ha completato i lavori.
Sulle questioni più tecniche si riserva un approfondimento in sede di esame degli emendamenti, sottolineando la disponibilità ad accogliere eventuali proposte migliorative.
Il ministro CALDEROLI, nel ringraziare la relatrice per la replica esaustiva, puntualizza che la necessità di rivedere la classificazione dei Comuni montani è evidente, se si considera che attualmente questi rappresentano quasi il 50 per cento del totale, mentre il territorio montano è solo il 35 per cento di quello nazionale. Sottolinea che l'obiettivo è garantire un adeguato sostegno alle zone di montagna, per frenare lo spopolamento e, anzi, renderle di nuovo attrattive.
Ricorda che il Fondo per lo sviluppo della montagna è stato istituito con una dotazione di circa 100 milioni per il 2022 e di circa 200 milioni a decorrere dal 2023. Tuttavia, in via transitoria, il Governo ha deciso di garantire il 50 per cento delle risorse anche ai Comuni che rientravano nella classificazione finora vigente.
Nel replicare alla senatrice Gelmini, che ha auspicato un ricorso contenuto ai dPCm, precisa che questo strumento garantisce flessibilità nel rivedere la classificazione dopo la fase sperimentale.
Quanto alla dotazione finanziaria, in attesa che si determinino le condizioni di finanza pubblica per un ulteriore incremento, è opportuno verificare che i fondi siano spesi in modo appropriato, soprattutto la quota di competenza regionale e degli enti locali, mentre quella statale ormai si è ridotta allo 0,7 per cento circa ed è destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei Comuni montani.
Segnala che vi è un'ulteriore difficoltà nella ripartizione dei fondi, causata da una allocazione delle risorse su una molteplicità di fondi di bilancio, come quelli per le zone disabitate, per le aree marginali e per le zone di confine. Ciò impedisce una efficiente programmazione pluriennale per gli interventi strutturali.
Esprime infine apprezzamento per i contributi forniti dai soggetti auditi e assicura la disponibilità del Governo ad accogliere proposte di modifica migliorative del testo.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
Il PRESIDENTE sospende la seduta per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.
La Commissione prende atto.
La seduta, sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 10,15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di svolgere martedì 9 luglio, a partire dalle ore 13, le restanti audizioni sui disegni di legge costituzionali n. 574 e connessi (*Modifiche alla Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge*). Successivamente, alle ore 16,30 sarà convocata la Sottocommissione per i pareri, mentre alle 16,40 si riunirà la Commissione in seduta plenaria per l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 794 (*Elargizioni benefici vittime incuria*), il cui termine di presentazione scade domani alle ore 12.
Si è poi concordato, per la giornata di mercoledì 10 luglio, di svolgere, a partire dalle ore 9, le restanti audizioni sui disegni di legge nn. 838 (*Benefici vittime del terrorismo*) e 991 (*Estensione benefici vittime del terrorismo*) e, a partire dalle ore 11, le audizioni sui disegni di legge n. 119 e connessi (*Disposizioni in materia di guardie giurate*), mentre alle ore 14, in seduta plenaria, avrà inizio l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1054 (*Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*), adottato quale testo base, il cui termine di presentazione è fissato alle ore 12 di martedì 9 luglio.
Infine, si è convenuto di svolgere le audizioni sul disegno di legge n. 961 (*Mobilità forze dell'ordine*) mercoledì 17 luglio, a partire dalle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate per le ore 14 di oggi, mercoledì 3 luglio, e per le ore 9 di domani, giovedì 4 luglio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1138

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta pomeridiana del 2 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza:

- parere non ostativo sulla proposta 1.61, segnalando l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 149 (pom.) del 30/04/2024

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 30 APRILE 2024
149ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 aprile.
Il PRESIDENTE chiede se vi sono interventi in discussione generale.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) si riserva di intervenire nella prossima seduta utile.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(970) ***MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche***
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte parere contrario e in parte non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile.
Il senatore RAPANI (*FdI*) dà lettura di una proposta di parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 970, pubblicata in allegato al resoconto.
Poiché non vi sono osservazioni, posta ai voti previa verifica del numero legale, la proposta è approvata.
(451) ***DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa parlamentare, recante modifiche alla legge n. 101 del 2011. Il disegno di legge è finalizzato, secondo quanto affermato nella relazione di accompagnamento, a ricomprendere nella giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo (9 ottobre) anche le condotte criminose che questi disastri possono determinare e non soltanto quelli dovuti all'incuria, come invece previsto dalla legislazione vigente.
Poiché per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(672) ***Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale***

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il provvedimento in titolo. L'articolo 1 dispone modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di collaborazione prestati dai percettori di pensione di vecchiaia o anticipata. L'articolo 2 interviene a modificare diversi articoli del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato mentre l'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 2103 del codice civile in materia di superminimo. L'articolo 4 interviene invece in materia di informazione dei lavoratori e rinvio ai contratti collettivi nazionali di lavoro apportando modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'articolo 5 intervenendo in materia di periodo di prova nel contratto a tempo determinato modifica il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, mentre l'articolo 6 modifica la legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile. L'articolo 7 introduce modifiche al testo unico delle imposte sui redditi in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente mentre l'articolo 8 disciplina gli incarichi in favore di lavoratori in quiescenza, ovvero ai lavoratori che abbiano raggiunto il diritto o sono prossimi al collocamento in quiescenza; l'articolo 9 introduce, limitatamente ad un triennio, norme in materia di premi di produttività. L'articolo 10 modifica il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in materia di offerta di conciliazione mentre l'articolo 11 interviene per apportare modifiche alla disciplina del documento unico di regolarità contributiva DURC. L'articolo 12 interviene in materia di dimissioni modificando il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. L'articolo 13 introduce modifiche al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di sanzioni per omesso versamento ritenute previdenziali mentre l'articolo 14 modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di ricorsi avverso la sospensione dell'attività. L'articolo 15 interviene in materia di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare ed infine l'articolo 16 modifica il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, intervenendo sulle modalità di dimissioni del lavoratore padre e della lavoratrice madre.

Per le parti di competenza segnala in particolare l'articolo 2, comma 3, che modifica l'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2015 volto a ridurre da centottanta a centoventi giorni il termine per l'impugnazione del contratto a tempo determinato nonché il comma 6 che modifica l'articolo 39 del medesimo decreto legislativo con la quale si intende garantire la certezza dei rapporti giuridici, per chiarire una giurisprudenza discutibile secondo la quale il termine di decadenza non inizia a decorrere se non sussiste una comunicazione scritta tra committente (o utilizzatore) e dipendente dell'appaltatore (o dell'agenzia di somministrazione) di cessazione dell'utilizzo ma anche in assenza di comunicazione scritta di tale cessazione. Si segnala inoltre l'articolo 3 che modifica l'articolo 2103 del codice civile in materia di prestazione di lavoro stabilendo un'eccezione in riferimento alla nullità dei rapporti di lavoro in caso di demansionamento del lavoratore in relazione al cosiddetto superminimo.

Richiama poi l'articolo 10 che sostituisce il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 23 del 2015 relativamente alle procedure di conciliazione in caso di licenziamento del lavoratore. Come sottolineato dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge la modifica ha l'intento di ampliare la portata applicativa della norma vigente al fine di rappresentare un incentivo alle conciliazioni e un strumento deflattivo del contenzioso in materia di impugnazione del licenziamento, da un lato, attraverso l'estensione del termine entro cui effettuare la proposta di conciliazione e sottoscrivere l'eventuale accordo e, dall'altro, prevedendo strumenti di pagamento ulteriori rispetto a quanto attualmente previsto. Rileva poi come l'articolo 13 interviene sulle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali nell'ottica della proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni medesime. In quest'ottica nel rispetto del carattere dissuasivo ed effettivo delle sanzioni, si prevede la riduzione della misura minima della sanzione da euro 10.000 a euro 5.000 e, al contempo, l'aumento della misura massima da euro 50.000 a euro 100.000, al fine di realizzare un effetto

maggiormente dissuasivo delle omissioni più consistenti. Infine, l'articolo 14 interviene riducendoli sui termini in materia di ricorsi avverso la sospensione dell'attività. In particolare, stante i danni potenzialmente irreparabili connessi alla sospensione dell'attività si prevede la riduzione sia dei termini di proposizione del ricorso che del termine per la decisione dello stesso, da 30 a 10 giorni.
Poiché per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene per dichiarare, a nome del suo Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere.
Il senatore BERRINO (*FdI*) annuncia il voto convintamente favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, ritenendo il provvedimento in esame fondamentale per la semplificazione della disciplina del lavoro e della legislazione sociale.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere risulta approvata.
(1021) ***Istituzione del Museo del Ricordo in Roma***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il PRESIDENTE, facente funzioni di relatore, illustra il provvedimento in titolo, recante l'istituzione del Museo del ricordo in Roma al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopo guerra e ricostruire le vicende del confine orientale italiano. Alla gestione del Museo provvede una fondazione all'uopo costituita, la "Fondazione Museo del Ricordo", finanziata e vigilata ai sensi dei commi 2, 3 e 5 dell'articolo 1, dal Ministro della cultura che provvede altresì (comma 4) a disporre l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione. L'articolo 2 dispone le norme di copertura sia in relazione alla realizzazione del Museo che alla dotazione iniziale della Fondazione.
Per le parti di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per giovedì 2 maggio alle ore 9,15 non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 970

La Commissione, esaminati gli emendamenti, per quanto di competenza esprime:
parere favorevole sull'emendamento 5.2 che recepisce il parere della Commissione giustizia del 17 aprile 2024;
parere contrario sull'emendamento 4.5, che all'ultimo periodo affida la determinazione delle sanzioni per gli editori videoludici e per gli organizzatori delle competizioni videoludiche, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: tale previsione non è conforme al principio di legalità penale e pertanto si suggerisce di introdurre con legge le predette sanzioni e affidarne l'irrogazione all'attività citata;
parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 234 (ant.) del 30/04/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 30 APRILE 2024
234ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 12,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(451) ***DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere non ostativo.
Il senatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) evidenzia come il provvedimento affronti un tema di natura ampiamente condivisibile ed è stato oggetto di una formulazione, nel testo, proprio volta ad ottenere l'appoggio condiviso delle diverse parti politiche, per cui sottolinea il carattere meritevole di una condivisione trasversale, sottolineando peraltro l'assenza di impegni di tipo economico connessi al provvedimento.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo sul provvedimento, che risulta approvata dalla Commissione.
(1095) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La senatrice PIRRO (*M5S*), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
La RELATRICE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo.
Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.
(1038) ***Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi e altri; Barabotti e altri; Mollicone e Malaguti
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.
Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere, predisposta alla luce della relazione tecnica depositata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.
Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(672) *Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale*

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che tra le disposizioni recate dal provvedimento appaiono suscettibili di determinare oneri gli articoli 1, in materia di contratti di collaborazione prestati dai percettori di pensione di vecchiaia o anticipata, 7, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, 9, in materia di premi di produttività, e 15, in materia di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare.
Appare altresì necessario valutare gli effetti finanziari dei restanti articoli, e in particolare degli articoli 2, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, 6, in materia di lavoro agile, specialmente per quanto concerne il settore pubblico, 8, in materia di incarichi in favore di lavoratori in quiescenza, ovvero di lavoratori che abbiano raggiunto il diritto o sono prossimi al collocamento in quiescenza, 11, in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), 13, in materia di sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali, 14, in materia di ricorsi avverso la sospensione dell'attività, e 16, in materia di modalità di dimissioni del lavoratore padre e della lavoratrice madre.
Per quanto di competenza, considerato che il provvedimento in esame non è corredato di relazione tecnica e non reca clausole di copertura, al fine di valutarne correttamente i profili finanziari, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.
La sottosegretaria SAVINO conviene sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica.
La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(901) *Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali*

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.
La rappresentante del GOVERNO deposita una nota di risposta, che viene resa disponibile.
Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1053) *Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.
La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposta, che viene resa disponibile.
Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento di nuove missioni internazionali da avviare nel 2024, indicate nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 (n. 151)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che la legge 21 luglio 2016, n. 145, legge quadro in materia di missioni internazionali, agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali, allo scopo di soddisfare il fabbisogno finanziario indicato nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri e autorizzato dai due rami del Parlamento.

Segnala, al riguardo, che lo scorso 25 gennaio il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di riforma della legge n. 146 del 2016 (A.S. 1020). Il testo ha la finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più snello e più rispondente alle evoluzioni del contesto geo-politico internazionale. Tali modifiche prevedono, tra l'altro, la semplificazione della procedura per la ripartizione delle risorse tra le varie missioni all'estero mediante l'eliminazione della previsione dell'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sostituiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, e la soppressione dell'obbligo di previa acquisizione del parere parlamentare sugli schemi di decreto.

Con riguardo al caso in esame, il 26 febbraio 2024 il Consiglio dei ministri ha adottato una deliberazione in merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in corso e alla partecipazione a tre nuove missioni per il 2024. Il 5 marzo successivo il Senato e la Camera dei deputati hanno rispettivamente approvato due risoluzioni per l'autorizzazione delle tre nuove missioni, previste dalle schede 13-*bis*, 26-*bis* e 34-*bis*, rinviando a successive determinazioni l'autorizzazione della proroga delle missioni in corso.

Lo schema di decreto in esame, all'articolo 1, ripartisce parte della dotazione del Fondo tra le tre nuove missioni sopra richiamate, nelle misure stabilite dall'allegato 1, tra gli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della giustizia. Una parte del fabbisogno finanziario è per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2025.

L'articolo 2 dello schema regola, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della suddetta legge quadro, il calcolo dell'indennità da corrispondere al personale inviato in missione, prendendo a riferimento la diaria di una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente.

Lo scherma di decreto è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata, per ciascuna delle tre missioni interessate. Le somme ripartite ammontano a euro 35.280.444 per l'anno 2024 e a euro 10.650.000 per il 2025, per un totale di 45.530.444 euro. Gli oneri sono configurati come limite massimo di spesa.

Il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali presenta uno stanziamento corrente pari a euro 1.525.468.035 per l'anno 2024 e a euro 300 milioni per l'anno 2025.

Per quanto di competenza, posto che la ripartizione corrisponde a quanto risulta dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 febbraio per le tre nuove missioni (Doc. XXV, n. 2), rilevato che il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali oggetto di riparto reca le necessarie disponibilità, non vi sono osservazioni da formulare circa i profili finanziari del provvedimento in esame.

Comunque, nell'ottica di una corretta programmazione finanziaria, appare utile avere conferma che, in relazione a quanto previsto dal Doc. XXVI, n. 2, le residue disponibilità del suddetto Fondo siano adeguate a far fronte al finanziamento della proroga delle missioni in corso, sia per il 2024 sia, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, per il 2025.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-*ter *del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria***

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano elementi da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

1.4.2.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.3.1. 9ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 69 (pom.) del 10/10/2023

collegamento al documento su www.senato.it

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023
69ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il Made in Italy *Bitonci.*
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(*Doc.* LVII, n. 1-*bis* - Allegati I, II, III e IV - Annesso) ***Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) riferisce sul Documento in titolo, specificando che esso reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Tali atti prevedono, rispetto al quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2023, un incremento sia del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni sia del valore strutturale del medesimo tasso, dal quale sono escluse le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica. Per tali incrementi, proposti dagli atti in esame, è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.
Evidenzia che la motivazione della proposta fa riferimento all'esigenza di adottare misure in relazione al rallentamento del quadro macroeconomico nazionale, al peggioramento delle prospettive di crescita a livello globale, a una crescita del livello dei prezzi ancora sostenuta, la quale incide sia sul potere di acquisto delle famiglie sia sulla competitività delle imprese.
Rispetto all'andamento tendenziale - prosegue il relatore - le suddette proposte di variazione determinano una disponibilità di risorse per l'adozione di nuovi interventi per l'anno in corso e per gli anni 2024 e 2025. Per l'anno 2026, invece, i nuovi valori proposti, benché superiori a quelli del suddetto precedente quadro programmatico, sono inferiori al livello tendenziale.
Riguardo all'impiego delle risorse che si rendono così disponibili, la Nota di aggiornamento (NADEF) in esame e l'annessa Relazione indicano che: quelle relative al 2023 saranno in particolare destinate, mediante decreto-legge, all'anticipo della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione dei trattamenti pensionistici, a misure per il personale delle pubbliche amministrazioni e alla gestione dei flussi migratori. Le maggiori risorse relative agli anni 2024 e 2025 saranno utilizzate, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, per l'adozione di misure di riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro, per l'attuazione della prima fase della riforma fiscale, per misure di sostegno delle famiglie e della genitorialità, per la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico

impiego, con particolare riferimento al settore della sanità, per il potenziamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per il rifinanziamento di altre misure già previste per gli anni precedenti.
Ricorda inoltre che, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge, tra gli altri: Misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *Made in Italy* (Atto Camera 1341); Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Atto Camera 1406); Misure in materia di tecnologie innovative; Misure in materia di politiche spaziali e di sostegno all'industria spaziale; Disciplina della professione di guida turistica (Atto Senato 833); Misure per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale; Misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli.
Fa presente conclusivamente che, in termini quantitativi, il nuovo quadro programmatico proposto prevede: un incremento del prodotto interno lordo (PIL) pari allo 0,8 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2024, all'1,4 per cento nel 2025 e all'1,0 per cento nel 2026; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL pari al 5,3 per cento per l'anno in corso, al 4,3 per cento per il 2024, al 3,6 per cento per il 2025 e al 2,9 per cento per il 2026; un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale, come detto, sono escluse dal computo le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica) pari al 5,9 per cento per l'anno in corso, al 4,8 per cento per il 2024, al 4,3 per cento per il 2025 e al 3,5 per cento per il 2026; un tasso di disoccupazione pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 7,3 per cento per il 2024, al 7,2 per cento per il 2025 e al 7,1 per cento per il 2026.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Interviene la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), la quale individua il dato centrale di criticità nella scarsa crescita del prodotto interno lordo (PIL), che non eguaglierà le attese del Governo. Pur considerato nel contesto di una situazione di difficoltà a carattere globale, tale dato, a suo giudizio, pone in evidenza una crisi marcatamente italiana.
Sottolinea poi il calo delle esportazioni e la forte riduzione del potere di acquisto dei cittadini, resi maggiormente preoccupanti da uno scenario internazionale incerto ed instabile, anche a seguito dei recenti accadimenti medio-orientali. Ritiene, al riguardo, che gli investimenti pubblici rappresentino la via da seguire sia per contrastare la declinante crescita del PIL sia per scongiurare l'aumento dell'inflazione.
Menziona, quindi, alcune considerazioni del Ministro dell'economia e delle finanze, nelle quali, in merito al ricorso al *Superbonus*, si attribuisce a interventi normativi successivi all'istituzione della misura l'incapacità del sistema di assorbire l'elevata quantità di crediti d'imposta che si sono progressivamente originati. Sulla base delle dichiarazioni del Ministro - prosegue la senatrice - tali misure, prorogate con la legge di bilancio 2022 fino al 2025, sia pure con aliquote decrescenti nel tempo, hanno condotto a una inarrestabile dinamica nelle adesioni al *bonus*. Le suddette dichiarazioni smentirebbero, secondo la senatrice, quanto asserito dalla Presidente del Consiglio dei ministri circa gli incrementi di spesa causati dalla istituzione del *Superbonus*.
Lamenta altresì che il Documento in esame si intesti elementi chiave per lo sviluppo del Paese, che in realtà sono stati introdotti e sostenuti dai Governi precedenti. Fa riferimento in proposito al processo di digitalizzazione, che in passato ha costituito competenza di uno specifico Dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio, soppresso dall'attuale Governo.
Dopo aver richiamato l'attenzione sulla necessità di dare seguito ad alcuni atti di indirizzo delle Istituzioni europee, tra i quali, in particolare, le indicazioni da seguire per la stabilità del Medio Oriente, preannuncia conclusivamente il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere della maggioranza.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) formula una proposta di parere favorevole sul Documento in titolo.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), nell'illustrare a nome del Gruppo uno schema di parere contrario sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato, pone in evidenza le ragioni della contrarietà del proprio Gruppo al Documento in esame.
Rileva criticamente, innanzitutto, che la NADEF è stata trasmessa alle Camere in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge di contabilità pubblica, comprimendo in tal modo l'*iter* di esame del Documento e la possibilità di approfondirne i contenuti nelle Commissioni di merito.
Ritiene inoltre che il Documento sia condizionato dalle promesse elettorali dei partiti di maggioranza e ne lamenta la carenza di visione riguardo alle politiche di sviluppo economico del Paese, facendo specifico riferimento al mancato sostegno ai redditi e all'occupazione, all'aumento delle sacche di povertà e delle disuguaglianze sociali, all'indebolimento della domanda interna, alla crisi energetica, con le pesanti ricadute sulle imprese e sui cittadini.
Nell'esprimere la propria preoccupazione per il fatto che la Nota costituisce la tappa preliminare rispetto alla legge di bilancio, pone in luce le criticità connesse alle quattro prioritarie direttrici di finanziamento degli interventi: l'incremento dell'indebitamento netto; la *spending review*; le privatizzazioni di partecipate pubbliche, a suo giudizio non adeguatamente precisate e irrealistiche; i tagli alle detrazioni fiscali per finanziare la prima parte dell'attuazione della riforma fiscale e il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. Manifesta, in particolare, la sua preoccupazione per il mancato sostegno alla sanità pubblica, nonostante le richieste delle Regioni.
Passando agli ambiti di competenza della Commissione, reputa che, in tema di politica industriale, la Nota confermi il *trend* degli ultimi tempi, caratterizzato da un vuoto di iniziativa e da proposte inefficaci. Menziona, al riguardo la gestione delle vicende relative agli stabilimenti *ex* Ilva, alla Tim e ad ITA/Alitalia e, da ultimo, quello relativo alla Magneti Marelli. Fa cenno, infine, al mancato insediamento di un importante stabilimento Intel che avrebbe rappresentato un'occasione di straordinario sviluppo per le regioni Veneto e Piemonte. Da tali vicende emerge, a suo parere, che il Governo ha rinunciato a svolgere una funzione di presidio e di rilancio di settori strategici per l'economia del Paese.
Dichiara di non ravvisare passi in avanti in materia di politiche di contrasto all'inflazione, specificando che la diversificazione degli approvvigionamenti e delle fonti energetiche, necessaria a sostenere la competitività del sistema economico produttivo, risulta ferma al lavoro svolto dal Governo Draghi.
Lamenta, infine, la mancata assunzione di misure concrete per contrastare il carovita, sul quale incide in misura rilevante il forte incremento dei prezzi dei beni agro-alimentari. Al riguardo, evidenzia che la Nota, in materia di agricoltura, si limita a preannunciare due disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2024-2026, il primo recante misure, non ben definite, per la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale, e il secondo recante misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli.
Ricorda, infine, in materia di commercio, il preoccupante *trend* negativo per gli esercizi del commercio al dettaglio. Per tutte queste motivazioni, dichiara, a nome del Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Non essendovi altre richieste d'intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata, con conseguente preclusione della votazione del parere contrario del Gruppo del Partito democratico.
(899) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali***
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice FALLUCCHI (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione finanze.
Segnala, per quanto di competenza, che l'articolo 7 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si tratta in particolare: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per

cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 e nella misura del 35 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno.
Pone in evidenza, inoltre, l'articolo 15, che integra la disciplina dettata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003 e consente di prorogare il termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*.
Conclude preannunciando l'intenzione di esprimere una proposta di parere favorevole.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione affari costituzionali.
Ricorda che il provvedimento modifica la legge n. 101 del 2011, il cui titolo attuale è: "Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo". Tale Giornata nazionale ricorre il 9 ottobre di ogni anno, anniversario della tragedia del Vajont, di cui ieri sono decorsi i sessanta anni.
Chiarisce quindi che l'intenzione dei proponenti è di eliminare ogni riferimento all'«incuria», che sembrerebbe richiamare un errore scusabile o comunque accettabile. Pertanto, l'articolo 1 modifica il titolo della legge n. 101 del 2011, espungendo la parola: «incuria» e sostituendone il senso con l'espressione: «causati dall'uomo».
Altrettanto propone l'articolo 2, relativamente al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge. L'articolo 3, infine, detta la clausola temporale di entrata in vigore della legge.
Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.
Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), nell'esprimere il favore del proprio Gruppo per l'iniziativa in esame, dichiara di condividere la nuova denominazione della Giornata nazionale, in quanto essa coglie la consapevolezza del ruolo che può avere l'uomo.
Anche la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) si esprime favorevolmente al disegno di legge in titolo, manifestando apprezzamento per la tempistica di esame.
Interviene infine la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), la quale, dopo aver manifestato apprezzamento per la condivisione dell'iniziativa da parte delle altre forze politiche, reputa particolarmente rilevante che il Senato esprima un messaggio unanime.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.
Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

IN SEDE REFERENTE

(795) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 261 emendamenti e 5 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Informa altresì che la senatrice Murelli ha ritirato l'emendamento 7.0.14, il senatore Durnwalder ha ritirato gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2 e il senatore Gelmetti ha ritirato l'emendamento 10.0.20.

Comunica infine che la senatrice Floridia ha riformulato l'emendamento 1.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, ritirando contestualmente il testo originario.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(833) ***Disciplina della professione di guida turistica***

(412) ***CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica***

(687) ***CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica***

(749) ***GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che le audizioni, come concordato in Ufficio di presidenza, si sono concluse e stanno pervenendo anche i documenti scritti richiesti ai soggetti che non sono stati auditi.

Ricorda che è tuttora aperta la discussione generale.

Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) propone una posticipazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, fissato alle ore 12 di domani, 11 ottobre.

Il PRESIDENTE, nell'evidenziare la necessità di procedere tempestivamente alla conclusione dell'esame, accoglie la richiesta, proponendo che tale termine sia posticipato alle ore 12 di giovedì 12 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sul disegno di legge n. 316, recante "Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne", il PRESIDENTE ricorda che non sono ancora pervenuti i pareri del Governo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MARTELLA, FRANCESCHELLI E GIACOBBE SUL DOCUMENTO N. LVII, N. 1-*BIS* - ALLEGATI I, II, III E IV - ANNESSO

La Commissione 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023;

premesso che,

il nostro Paese si trova a fronteggiare gli effetti congiunti di alcune grandi emergenze: le difficoltà economiche e sociali di lungo corso, che hanno coinciso con l'aumento di sacche di povertà e l'indebolimento della domanda interna; i cambiamenti in atto che stanno interessato le produzioni e i settori produttivi tradizionali della nostra economia, con ricadute sulle imprese e sull'occupazione; la crisi climatica, i cui effetti iniziano ad incidere pesantemente su ampie aree del territorio e su importanti comparti produttivi, a partire da quello agricolo; la crisi energetica, con pesanti ricadute su imprese manifatturiere e cittadini, e più in generale sulla tenuta economica del nostro Paese;

la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, condizionata dalle promesse elettorali e da alcune delle problematiche del presente, risulta debole nel suo complesso e priva di visione riguardo le politiche di sviluppo economico del Paese nei prossimi anni, a fronte alle importanti sfide della transizione, e le politiche di sostegno dei redditi e dell'occupazione;

rilevato che,
la Nota è stata trasmessa alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica, comprimendo per tale via l'iter di esame del documento e la possibilità di approfondirne i contenuti nelle Commissioni di merito;
la Nota, risulta priva di alcuni elementi fondamentali previsti dall'articolo 10-*bis* della legge n. 196 del 2009, e in particolare, nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura manovra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima relative alle misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici. Presenta, altresì, gravi profili di incoerenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in quanto nella Relazione al Parlamento, di accompagnamento alla Nota, non è fatta menzione né agli eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento e alla definizione del nuovo livello di indebitamento netto programmatico in rapporto al PIL, in netto peggioramento rispetto a quanto previsto nel DEF 2023 - pari a -5,3 per cento nel 2023, -4,3 per cento nel 2024, -3,6 per cento nel 2025 e -2,9 per cento nel 2026, a fronte di un andamento tendenziale del rapporto deficit/PIL stimato al -5,2 per cento nel 2023, -3,6 per cento nel 2024, -3,4 per cento nel 2025 e -3,1 per cento nel 2026;
gli spazi finanziari che emergono dalla preoccupante differenza tra gli andamenti tendenziali e quelli programmatici aggiornati previsti nella Nota, sono pari a 3,2 miliardi di euro nel 2023, a 15,7 miliardi nel 2024, a 4,6 miliardi nel 2025 e a 3,8 miliardi nel 2026, e rappresentano una delle fonti prioritarie di copertura finanziaria della prossima legge di bilancio;
la scelta di innalzare l'indebitamento netto a tali livelli, oltre a non essere adeguatamente giustificato da ragioni di eccezionalità avviene nel momento in cui sono in corso le trattative in ambito UE per la riforma della *governance* europea, con conseguente indebolimento della nostra posizione nelle trattative, e risulta del tutto incoerente con i messaggi di "prudenza" sul fronte della finanza pubblica più volte sottolineati nella stessa Nota e nel DEF 2023;
a destabilizzare ulteriormente lo scenario contribuiscono le non meglio precisate "Privatizzazioni" di partecipate pubbliche, pari a circa 1 punto percentuale di PIL, da cui il Governo intende ricavare circa 20 miliardi di euro nel prossimo triennio da destinare all'ulteriore copertura finanziaria degli interventi della prossima legge di bilancio. Considerata la consistenza delle suddette cifre, appaiono evidenti sia i rischi e sia le conseguenze dell'ingresso nelle compagini azionarie in imprese di rilevante interesse strategico nazionale da parte di soggetti esteri;
la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità dell'esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i cui riflessi sono evidenziati dall'andamento dello *spread*, in forte crescita rispetto a pochi mesi fa, e dall'aumento della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico. Situazione che rischia di esporre, tra l'altro, il Paese a possibili attacchi speculativi e all'abbassamento del *rating* sui titoli del debito pubblico;
preso atto che,
la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:
- evidenzia per il 2023 un deciso rallentamento in corso dell'economia superiore alle attese dei mesi scorsi ed un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel 2024-2025 in netta controtendenza rispetto alle previsioni dei principali istituti e osservatori internazionali. Il quadro macroeconomico programmatico si discosta, infatti, da quello tendenziale per una stima della crescita del PIL più favorevole di +0,2 punti percentuali nel 2024 e di +0,1 punti percentuali nel 2025, ciò. Nel 2026, il tasso di crescita programmatico è previsto diminuire rispetto alle previsioni tendenziali di 0,2 punti attestandosi all'1 per cento;
- le variazioni della crescita nel 2024 e 2025 sono per lo più dovute agli interventi che il Governo intende predisporre nella prossima legge di bilancio e il maggiore contributo è affidato esclusivamente all'incremento della domanda interna (+1,3 punti percentuali), ossia ad un forte incremento dei consumi delle famiglie e degli ordinativi e del fatturato delle imprese che allo stato attuale non è suffragato da alcun segnale concreto;

- non si evidenzia, altresì, l'impatto del PNRR, come aggiornato dal Governo, sulla crescita del PIL e in relazione agli investimenti, il debole miglioramento nel 2024 e 2025 rispetto al quadro tendenziale non risulta adeguatamente motivato, tenendo conto dei ritardi che si stanno accumulando sul fonte del PNRR e dei previsti tagli di spesa in conto capitale da parte delle amministrazioni centrali;
in relazione al quadro programmatico di finanza pubblica si prevede un forte peggioramento di tutti i principali indicatori sia rispetto alle previsioni tendenziali a legislazione vigente, sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF 2023. In particolare:
- l'indebitamento netto è stato programmato per l'anno 2024 al 4,3 per cento, in sensibile peggioramento di 0,7 punti rispetto al tendenziale e di 0,6 punti percentuali rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso. Nel 2025 e nel 2026 è previsto al 3,6 per cento e al 2,9 per cento, in peggioramento di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni tendenziali;
- l'indebitamento netto strutturale è programmato per l'anno 2024 al -4,8 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso (-4,1 per cento) sia rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (- 4,0 punti percentuali. Si tratta di una "deviazione significativa" in ragione della quale il Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parlamento prevista dall'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- particolarmente preoccupante è il dato relativo al "Saldo primario", che presenta un percorso meno favorevole sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF di aprile scorso sia rispetto allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento. Il saldo primario, fatta eccezione per il periodo emergenziale determinato dal Covid-19, è stato negli scorsi anni sempre in terreno positivo consentendo al nostro Paese di acquisire credibilità sui mercati internazionali per capacità di controllo della nostra finanza pubblica. Con la Nota di aggiornamento in esame, al contrario, il quadro programmatico rileva un Saldo primario al -0,3 per cento nel 2024, in peggioramento sia rispetto al quadro programmatico del DEF di aprile scorso (+0,3 per cento), sia rispetto al quadro tendenziale a legislazione vigente (0,6 per cento;
- con forte preoccupazione, tenuto conto dell'andamento dello spread e dei primi segnali di sfiducia dei mercati internazionali nei confronti del nostro Paese, il Governo stima nel quadro programmatico della Nota una spesa per interessi in sostanziale equilibrio rispetto allo scenario tendenziale e in lieve peggioramento rispetto allo scenario programmatico del DEF di aprile scorso, attestandosi al 4,2 per cento nel 2024, al 4,3 per cento nel 2025 e al 4,6 per cento nel 2026. Tali dati, tuttavia, tradotti in termini quantitativi, prefigurano una crescita della spesa per interessi dai 78,3 miliardi di euro del 2023 a circa 89 miliardi nel 2024, a 94,4 miliardi nel 2025 e a 103,5 miliardi nel 2026;
sul fronte delle entrate, la Nota evidenzia un andamento nello scenario tendenziale in deciso peggioramento rispetto alle previsioni del DEF di aprile scorso, che peggiorerà ulteriormente in conseguenza degli interventi previsti a partire dalla prossima legge di bilancio. Nel solo anno 2023, l'andamento delle entrate peggiora di 1,1 punti percentuali, passando dal 48,9 per cento al 47,8 per cento, di 0,6 punti percentuali nel 2024 e nel 2025 (passando rispettivamente dal 47,7 al 47 per cento nel 2024 e dal 47,6 per cento al 46,6 per cento nel 2025), e di 0,8 punti percentuali nel 2026, passando dal 47,1 al 46,3 per cento nel 2026;
sul fronte della spesa preoccupa, l'andamento della spesa che è prevista passare dal 53 per cento del 2023 al 49,4 per cento nel 2026. In tale contesto, emergono in tutta evidenza i preannunciati tagli alle amministrazioni centrali (oltre 2 miliardi di euro) e in particolare, il contributo che verrà richiesto sul fronte degli investimenti pubblici, dove una quota fino al 30 per cento verrà conseguita attraverso la riduzione delle voci di spesa in conto capitale e l'allarmante contributo posto a carico della spesa sanitaria. La Nota evidenzia infatti che, a legislazione vigente, la spesa sanitaria è prevista scendere dal 6,6 per cento del Pil del 2023, al 6,2 per cento nel 2024 e nel 2025 e al 6,1 per cento nel 2026, senza precisare alcunché in merito alla spesa programmata per tale settore. La Nota si limita a prevedere che la legge di bilancio 2024 provvederà agli stanziamenti, per il triennio 2024-2026, da destinare al personale del sistema sanitario;
le prestazioni sociali in denaro, nello scenario a legislazione vigente, raggiunto il livello del 21,1 per

cento nel 2024, scenderanno nel biennio successivo rispettivamente al 20,9 per cento e al 20,8 per cento, con la spesa per pensioni ferma al 16 per cento nel 2024 e al 15,9 per cento nel biennio successivo. Su tali voci pesa, tuttavia, l'andamento dell'inflazione il cui andamento preventivato erode il valore reale delle prestazioni in denaro e delle pensioni;
il debito pubblico, secondo quanto evidenziato dalla Nota, non è previsto scendere ad un ritmo significativo nel periodo previsionale. In particolare, il percorso di decrescita del rapporto debito/Pil rallenta sensibilmente nel 2024 rispetto allo scenario tendenziale, attestandosi al 40,1 per cento, ad un livello superiore di 0,4 punti percentuali rispetto al tendenziale. Nel 2025 è previsto scendere al 139,9 per cento e nel 2026 al 139,6 per cento;
rilevato che,
la Nota evidenzia che la prossima manovra di bilancio poggia su quattro direttrici prioritarie di finanziamento degli interventi: 1) l'incremento dell'indebitamento netto di 15,7 miliardi nel 2024, di 4,6 miliardi nel 2025 e di 3,8 miliardi di euro nel 2026; 2) la *spending review* da cui sono attesi risparmi di spesa per circa 2 miliardi di euro; 3) le irrealistiche privatizzazioni per circa 20 miliardi di euro per il triennio 2024-2026; 4) i tagli alle detrazioni fiscali, non quantificati, per finanziare una prima parte della riforma fiscale, nonché i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, ivi compreso il rinnovo dei contratti del settore sanitario. Su tali coperture emergono evidenti dubbi di sostenibilità;
l'impostazione della prossima manovra di bilancio, così come preannunciato nella Nota, non sembra orientata a risolvere le suddette criticità e non si preannunciano misure di stimolo della crescita e in grado di generare nuova occupazione;
la Nota si limita ad indicare come ambiti principali della prossima manovra, in termini d'impatto sulla finanza pubblica, il taglio contributivo (riduzione del cuneo fiscale) e gli stanziamenti per l'avvio della riforma del sistema fiscale e per supportare le famiglie più numerose. A questi si aggiungono gli stanziamenti da destinare al personale del sistema sanitario, gli incentivi per gli investimenti nel Mezzogiorno e le risorse per le politiche invariate, quali i rinnovi contrattuale della PA e le spese necessarie per preservare la continuità dei servizi pubblici;
il Piano nazionale di ripresa e resilienza, a cui il DEF di aprile scorso affidava un sostanziale contributo alla crescita economica del Paese, è oggi fermo a causa dei reiterati e scomposti interventi del Governo e, nonostante i reiterati annunci, rischia di rinviare o perdere il conseguimento delle rate spettanti al nostro Paese, a partire dalla 4ª e 5ª rata. In conseguenza delle modifiche proposte al Piano, sono stati sottratti agli enti locali interventi per circa 13 miliardi di euro, con conseguente definanziamento di circa 42.000 progetti cantierabili, i cui effetti ricadranno sulle imprese edili e più in generale sulle imprese dell'indotto e su quelle manifatturiere;
per quanto di competenza della Commissione,
in tema di politica industriale, la Nota conferma il trend degli ultimi mesi caratterizzato da un vuoto di iniziativa e di proposte inefficaci, con ricadute che si prefigurano disastrose per il Paese. In particolare, su tale giudizio incidono pesantemente:
- la vicenda del mancato insediamento di un importante stabilimento Intel per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori che prevedeva un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel. Nel mese di gennaio 2023, il Governo in carica aveva pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia del suddetto impianto per la produzione di semiconduttori. Tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo (Germania, Polonia) e in Israele, mentre per quanto riguarda il nostro Paese i preannunciati impegni si sono tradotti in un nulla di fatto. Allo stato attuale, infatti, non si hanno più notizie sull'avvio degli importanti e preannunciati investimenti di Intel in Italia;
- la gestione delle vicende relative agli stabilimenti *ex*-Ilva, alla Tim e ad ITA/Alitalia, e da ultimo quello relativo alla Magneti Marelli, coinvolgono settori strategici per l'economia del Paese. Le scelte finora previste per ciascuna delle suddette vicende evidenzia una sostanziale rinuncia del Governo al

presidio, rilancio e salvaguardia di importanti imprese di interesse strategico nazionale, alcuni dei quali finiti nell'orbita di soggetti privati e Fondi esteri, con conseguenti probabili riflessi sulla perdita di migliaia di posti lavoro e di qualificati centri di produzione e di ricerca;
nessun passaggio è dedicato al rilancio della competitività delle imprese e alla difficile situazione in cui si trovano migliaia di imprese operanti nei settori trainanti della nostra economia. Nel settore edilizio, numerose imprese edili sono in una difficile situazione di scarsa liquidità e ancora in attesa delle misure per lo sblocco della cessione dei crediti del superbonus. Nel settore dell'*automotive* e del relativo indotto, numerosi stabilimenti sono a rischio di chiusura e con essi migliaia di posti di lavoro;
in materia di politiche di contrasto all'inflazione non si intravvedono passi in avanti. Fra i fattori che più incidono all'incremento dell'inflazione, concorrono l'andamento dei prezzi energetici e delle materie prime, ormai a livelli insostenibili e perduranti. Su tale fronte, la diversificazione degli approvvigionamenti e delle fonti energetiche, necessaria a sostenere la competitività del nostro sistema economico produttivo, risulta ferma al lavoro svolto dal precedente Governo, senza sostanziali novità nel corso degli ultimi mesi. A fronte di tali difficoltà, la Nota preannuncia che il Governo intende ritirare gradualmente le misure di sostegno connesse agli aumenti dei prezzi dei beni energetici, in parte già messo in atto con il decreto legge n. 132 del 2023;
in materia di agricoltura, la Nota si limita soltanto a preannunciare due disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2024-2026, il primo recante misure, non ben definite, per la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale, e il secondo recante misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli. Nessuna indicazione viene fornita per il sostegno di un settore in forte difficoltà e ciò è tanto più grave alla luce dei dati (Istat) a consuntivo del 2022, anno in cui il valore aggiunto del settore, in controtendenza rispetto al resto dell'economia nazionale, è calato, in termini reali, dell'1,8 per cento così come il volume della produzione (-1,5 per cento) e il numero degli occupati (-2,1 per cento), con andamenti negativi per quasi tutte le principali coltivazioni, tra cui legumi, olio di oliva, cereali, a cui si accompagna una diminuzione del comparto zootecnico. I dati relativi al corrente anno prefigurano un leggero miglioramento ma con alcuni comparti produttivi in forte crisi come le coltivazioni di cereali e il vitivinicolo. A consuntivo di un anno di Governo, il settore è stato interessato da una serie di misure "spot" che nulla hanno a che vedere con le esigenze di sviluppo, modernizzazione e competitività;
sul "carovita" incide in misura rilevante il forte incremento dei prezzi dei beni agro-alimentari. Tale vicenda allarga in modo preoccupante la forbice tra vendita al dettaglio dei prodotti agroalimentari e i redditi conseguiti dagli imprenditori agricoli per la produzione di tali beni, progressivamente sempre più in calo, senza che siano stati adottati o previsti interventi correttivi a tutela della continuità operativa di questi ultimi;
sul fronte del commercio si segnala un preoccupante *trend* negativo per gli esercizi del commercio al dettaglio. Secondo i dati Istat, i*l calo delle vendite a volume rilevato ad agosto, sia congiunturale che tendenziale è superiore alle stime. Per l'Italia, quella di agosto è la terza riduzione consecutiva dell'indice delle vendite a volume e la sesta su un totale di otto variazioni dall'inizio dell'anno. In tale frangente, il rallentamento dei consumi o la contrazione degli stessi riguardano vari segmenti della spesa e si ripercuotono in modo particolare sugli esercizi di piccole dimensioni, dove si registra anche il più alto tasso di chiusure di attività;*
tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 795

G/795/1/9

Nave

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza

2022» (A.S. 795),

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022;

il predetto regolamento è finalizzato a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, stabilendo norme armonizzate volte a garantire, per tutte le imprese, che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti *gatekeeper* (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali;

considerato che:

per garantire il corretto dispiegamento delle dinamiche concorrenziali occorre tenere conto delle particolarità delle realtà industriali italiane e, soprattutto, dell'obiettivo ultimo del superamento del divario digitale;

tra gli obiettivi della Comunicazione della Commissione europea "*Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*" emerge in particolare la necessità dell'adeguamento delle piccole e medie imprese in termini di digitalizzazione;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dell'assegnazione di funzioni per l'esecuzione del citato regolamento (UE) 2022/1925, forme di promozione e tutela delle piccole e medie imprese che favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.

G/795/2/9

Fallucchi, Pogliese, Amidei, Maffoni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premesso che:

l'infrastruttura cloud ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche scorrette in materia di licenze software potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), l'articolo 33, concerne il rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese presumendo la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità di dati;

in particolare, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adozione da parte dell'AGCM delle linee guida previste nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, al fine di garantire un rafforzamento della concorrenza

nei mercati digitali e favorire maggiori garanzie di accesso e di operatività sulle piattaforme digitali a tutte le imprese.

G/795/3/9

Biancofiore

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premesso che:

l'infrastruttura *cloud* ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche scorrette in materia di licenze *software* potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, all'articolo 33, vi è quello di disciplinare l'abuso di dipendenza economica da parte delle piattaforme digitali;

nello specifico, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adozione da parte dell'AGCM delle linee guida previste nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, al fine di garantire un rafforzamento della concorrenza nei mercati digitali e favorire maggiori garanzie di accesso e di operatività sulle piattaforme digitali a tutte le imprese.

G/795/4/9

Sigismondi, Pogliese, Liris, Bucalo, Russo, Sallemi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure per l'adozione del piano di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale;

considerato che

ancora oggi alcune regioni del Centro-Sud presentano, però, addirittura un *deficit* infrastrutturale dovuto alla mancanza di linee ferroviarie ad alta velocità e a carenze della rete autostradale, che rendono difficili gli spostamenti verso questi territori e all'interno di essi;

recentemente alcune compagnie aeree hanno deciso di ridurre i collegamenti con alcuni scali aeroportuali;

nonostante gli sforzi compiuti dalle amministrazioni regionali, tali scelte stanno provocando inevitabili ripercussioni sul tessuto economico-produttivo dei diversi contesti territoriali coinvolti;

ritenuto inoltre che:

è di fondamentale importanza che nelle regioni del Mezzogiorno operino scali aerei capaci di

incrementare il numero di voli e di destinazioni, ciò al fine di garantire collegamenti efficienti che assicurino ai cittadini-utenti il diritto di mobilità sul territorio nazionale e dell'Unione europea, favorendo al contempo lo sviluppo economico e del turismo nelle aree interessate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere fin dalla prossima legge di bilancio adeguate risorse in favore degli aeroporti del Mezzogiorno, al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, mediante l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

G/795/5/9

Murelli, Bizzotto, Cantalamessa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premesso che:

il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 52 del 2023 ha fissato i prezzi dei libri per la scuola primaria per l'anno scolastico 2023/24. I testi sono gratuiti e vengono consegnati agli studenti dietro presentazione della cedola libraria, i relativi costi sono a carico dei Comuni che ricevono per questo contributi statali;

il medesimo decreto ha altresì stabilito che: «Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'istruzione e del merito e degli Enti locali viene praticato uno sconto *non inferiore allo 0,25* per cento sul prezzo di copertina»;

la scontistica è cambiata negli anni: la circolare ministeriale n. 85 del 23 maggio 2000 prevedeva infatti che il prezzo era quello «risultante a seguito dello *sconto dello 0,25* per cento che, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acquisti a carico delle Pubbliche Amministrazioni, sarà effettuato da parte dei librai». Stesso dicasi per la circolare ministeriale n. 45 del 28 febbraio 2001;

sarebbe auspicabile il ritorno alla precedente previsione normativa, anche in considerazione del fatto che, mentre in quegli anni il margine che i librai ottenevano dagli editori era attorno al 25 per cento sul prezzo di copertina, oggi siamo ormai sotto al 10 per cento, per cui permettere di attivare corse al ribasso sui prezzi politici fissati dal Ministero, penalizza le librerie a vantaggio delle grandi piattaforme di acquisto *on-line;*

inoltre per la scuola primaria, dove come accennato in precedenza il costo dei libri è a carico dei comuni, si profila l'impossibilità per i librai di anticipare agli editori il pagamento dei testi, con esposizioni finanziarie che a volte durano mesi;

se non si troverà una soluzione, molte librerie e cartolibrerie si vedranno costrette a rinunciare alla vendita dei testi scolastici, privando le famiglie di un servizio essenziale e rischiando gravi ripercussioni sull'attività economica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aprire un confronto attraverso la convocazione di un tavolo di filiera al Ministero dell'istruzione con editori, scuole, distributori, librai e cartolibrai per capire come creare un sistema virtuoso che tuteli le famiglie, ma anche librerie e cartolibrerie del territorio, un punto di riferimento per gli studenti e una ricchezza per città e piccoli centri.

Art. 1

1.1

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Nicita

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il numero 1), inserire il seguente:* «1-*bis)* al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e al Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", nonché alle regioni e provincie autonome interessate,".»;

b) *dopo il numero 2), inserire il seguente:* «2-*bis)* al comma 6 dopo le parole: "Il Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", acquisito il parere delle regioni e province autonome territorialmente interessate,".»

1.2

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «*12*» *con il seguente*: «12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ARERA approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, l'ARERA procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo, che decorrono dalla data di presentazione all'ARERA della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «*13*».

1.3

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, lettera b)*, capoverso «12»*, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «coerente con gli obiettivi in materia»*, inserire le seguenti:* «di comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo,»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «nonché gli investimenti programmati»*, inserire le seguenti:* «per le comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo».

1.4

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «e all'ARERA» *con le parole:* «, all'ARERA ed alle Regioni e province autonome»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «entro il termine di sessanta giorni dalla» *inserire le seguenti:* «chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica previa»;

c) *al quinto periodo, sostituire le parole:* «Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA» con *le seguenti:* «Entro il 31 gennaio di ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ARERA ed alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».

1.5

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «*12*» , apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «ARERA»*, inserire le seguenti:* «e alle regioni»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole da: «dalla richiesta di parere, nonchè»*, fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «dalla chiusura della procedura Valutazione ambientale strategica»;

c) al quinto periodo:

1) prima delle parole: «Ogni anno»*, premettere le seguenti:* «Entro il 31 gennaio di»;

2) dopo le parole «e all'ARERA»*, inserire le seguenti:* «, nonchè alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».

1.6

Basso, Nicita

Al comma 1, lettera b), capoverso «*12*»*, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Il Piano prevede, altresì, il sostegno alle tecnologie di accumulo di energia di nuova generazione che superi i problemi di smaltimento delle batterie elettrochimiche, sostenendo tecnologie a base di CO2 e impianti ETCC (*Energy transition combined cycle*).»

1.7

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «*12*»*, secondo periodo, dopo le parole:* «Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» *aggiungere le seguenti:* «, previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari, »;

b) al capoverso «*12*»*, quarto periodo, dopo le parole:* «presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» *aggiungere le seguenti:* «, alle competenti Commissioni parlamentari»;

c) al capoverso «*13*»*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12».

1.8

Trevisi

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», secondo periodo, sostituire le parole: «della parte II», *con le seguenti:* «della parte seconda».

1.9

Trevisi

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», secondo periodo, dopo le parole: «, previa acquisizione del parere delle regioni», *aggiungere le seguenti:* «e delle province autonome».

1.10

Trevisi

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», terzo periodo, dopo le parole: «In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni,» *aggiungere le seguenti:* «e alle province autonome,».

1.11

Paroli

Al comma 1, lettera b), capoverso «*12*»*, dopo le parole:* «decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» *inserire le seguenti:* «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.».

1.12

Misiani

Al comma 1, lettera b), capoverso «12»*, dopo le parole:* «decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» *inserire il seguente periodo*: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.».

1.13

Nave

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», *dopo il quarto periodo, inserire il seguente:* «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.»

1.14 (testo 2)

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «*13*»*, sostituire le parole:* «sei mesi»*, con le seguenti:* «dodici mesi».

1.14

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «*13*»*, sostituire le parole:* «sei mesi»*, con le seguenti:* «quarantacinque giorni».

1.15

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti*: «dodici mesi».

1.16

Di Girolamo

Al comma 1, lettera b), capoverso «*13*» *sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi».

1.17

Calenda

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stabilite le modalità per la cessione da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., entro i sei mesi successivi, della totalità delle quote azionarie del Gestore dei mercati energetici S.p.a. Nessun soggetto che svolga attività nei settori della produzione o vendita di energia elettrica o gas può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale della società.».

1.18

Nave

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "Con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari," sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024".».

1.19

Misiani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: "Con decreto" fino alla parola: "parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024".»

1.20

Calenda

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l'articolo 36-*ter* è abrogato.».

1.0.1

Calenda

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Separazione delle funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema)

1. Al fine di favorire la concorrenza nel settore dell'energia elettrica e la corretta pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione nazionale di energia elettrica, nonché al fine di garantire una maggiore trasparenza dei costi delle suddette infrastrutture e eliminare potenziali conflitti di interessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno o più decreti legislativi, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito della concessione di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 25 giugno 1999, separare le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema;

b) attribuire le funzioni di operatore di sistema, incluse le attività relative alla pianificazione e sviluppo della rete, al dispacciamento e alla gestione del mercato della capacità, a un soggetto terzo, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

c) attribuire allo stesso soggetto terzo la responsabilità di predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con prefissati obiettivi di qualità, adeguatezza, sicurezza e resilienza nonchè con gli obiettivi in materia di fonti e tecnologie a bassa emissione di CO2 necessarie alla decarbonizzazione stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e da ogni ulteriore documento di programmazione strategica dell'approvvigionamento energetico;

d) garantire la massima trasparenza del mercato;

e) minimizzare i costi per il sistema.»

Art. 2

2.1

Paroli

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» *aggiungere le seguenti*: «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.2

Nave

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» *inserire le seguenti:* «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.3

Misiani

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» *inserire le seguenti*: «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.4

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 2, dopo la parola: «assicurare»*, inserire le seguenti:* «, con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori riconosciute dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),».

2.5

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle 8 norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."».

2.6

Di Girolamo

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".».

2.8

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «di un soggetto terzo univocamente designato», *aggiungere le seguenti:* «, che offra garanzie di imparzialità in favore del cliente».

2.9

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 3, lettera a)*, numero 1), capoverso lettera* d)*, dopo le parole* «univocamente designato»*, inserire le seguenti:* «, ovvero delle associazioni di consumatori, delegate dallo stesso cliente finale».

2.7

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 3, lettera a)*, numero 1), capoverso lettera* d)*, dopo le parole:* «dati personali»*, inserire le seguenti:* «, che deve offrire garanzie di imparzialità in favore del consumatore,».

2.10

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 3, lettera a)*, numero 1), capoverso lettera* d)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.11

Paroli

Al comma 3, lettera a), numero 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.12

Bizzotto, Cantalamessa

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), inserire in fine il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), delll'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.13

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.14

Sironi

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma

statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.15

De Carlo, Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Al comma 3, lettera a)*, numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale sia un'associazione rappresentativa di categoria, questa può operare sul portale attraverso canali di accesso prioritari appositamente indicati. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.»

2.16

Bizzotto, Cantalamessa

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale fosse un'associazione rappresentativa di categoria, questa potrà operare sul Portale attraverso canali di accesso prioritari, indicati *ad hoc*. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.»

2.17

Paroli

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale fosse un'associazione rappresentativa di categoria, questa potrà operare sul Portale attraverso canali di accesso prioritari, indicati *ad hoc*. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato».

2.18

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Nicita

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti di ordine oggettivo e soggettivo dell'accesso al Portale, dei consumi di energia elettrica e di gas naturale specificando il novero delle terze parti abilitate a fruire della messa a disposizione dei dati di consumo dei clienti finali, le finalità dell'accesso al Portale allo scopo di evitare l'utilizzo dei dati ai fini di profilazione o elaborazione dei dati a fini statistici die clienti finali, le tipologie di dati relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo di gas naturale che possono essere utilizzati, e le garanzie per la riservatezza dei dati.»

2.0.1

Lorefice, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici".».

2.0.2

Martella, Misiani, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

2.0.3

Nave, Croatti, Naturale, Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Costituzione di comunità energetiche rinnovabili presso gli aeroporti di interesse nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari presso gli aeroporti di interesse nazionale individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti di potenza anche superiore a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.»

2.0.4

Trevisi, Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle zone economiche speciali.".»

2.0.5

Bevilacqua, Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)

1. All'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata".»

Art. 3

3.1

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a)*, capoverso* «01»*, secondo periodo, dopo le parole:* «L'erogazione di energia elettrica» *inserire la seguente:* «rinnovabile»;

2) alla lettera b)*, capoverso comma 1*:

a) dopo le parole: «uno sconto,» *inserire le seguenti:* «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;

b) dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» *inserire le seguenti:* «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;

3) alla lettera c)*, capoverso* «1-*bis*»*, primo periodo, sostituire le parole:* «non discriminatorie» *con le seguenti:* «ambientalmente sostenibili».

3.2

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «01»*, secondo periodo, dopo le parole:* «L'erogazione di energia elettrica» *inserire le seguenti:* «rinnovabile».

3.3

Sigismondi, Berrino, Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera* a)*, capoverso* «01.»*, dopo la lettera b) inserire la seguente:* «b-*bis*) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal comma 1-*bis* del presente articolo.»;

2) *al comma 1, lettera c), al capoverso* «1-*bis*.»*, ultimo periodo, dopo le parole:* «che il concessionario» inserire le seguenti: «, che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di *cold ironing*,»;

3) *dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:* «1-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: "2-*bis*. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di

produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-*ter*. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) del decreto-legge 5 Ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-*quater*. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, sono accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo è utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-*quinquies*. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-*sexies*. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-*septies*. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-*octies*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-*novies*. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Servizi di *cold ironing* e comunità energetiche portuali».

3.4

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

*1) alla lettera a), capoverso comma «*01*», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.*»;*

*2) alla lettera c), capoverso comma «*1-*bis », secondo periodo, dopo le parole «*che il concessionario*» inserire le seguenti «*che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di *cold ironing»;*

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*«*1-*bis*. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91*,* il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-*bis*. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-*ter*. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-*quater*. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-*quinquies*. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-*sexies*. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-*septies*. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-*octies*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-*novies*. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".».

3.5

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a)*, capoverso comma* 01*, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:*

«b-*bis*) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo»;

b) alla lettera c)*, capoverso comma* 1-bis*, secondo periodo, dopo le parole* «evitare che il concessionario» *inserire le seguenti:* «che, ai presenti fini, può essere gestore dell'infrastruttura di *cold ironing*»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabilepossono promuovere, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma,anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-*bis*. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019.

2-*ter*. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema

portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-*quater*. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggettiaderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-*quinquies*. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-*sexies*. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-*septies*. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-*octies*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-*novies*. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

3.6

Bizzotto, Cantalamessa

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), dopo il capoverso lettera b), è inserito il seguente: «b-*bis)* le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo»;

2) alla lettera c), capoverso comma 1-bis*, dopo le parole* «che il concessionario» *inserire le seguenti:* «, che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di *cold ironing*,»;

3) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del

sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-*bis*. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-*ter*. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3 comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-*quater*. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-*quinquies*. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 2-*bis*, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-*sexies*. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-*septies*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e

finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-*octies*. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".»

3.7

Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso « 01 » dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-*bis*) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo;»;

b) al comma 1, lettera c) capoverso «*1*-bis»*, dopo le parole* «che il concessionario» *sono inserite le seguenti:* «, che può essere gestore dell'infrastruttura di *cold ironing*,»;

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP), secondo le modalità e nei limiti di cui al presente articolo.";

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-*bis*. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-*ter*. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-*quater*. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-*quinquies*. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e comunità energetiche portuali».

3.8

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», sostituire le parole da: «volti a prevedere» *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* «, che dovranno essere aggiornati con cadenza trimestrale,volti a prevedere uno sconto, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, che garantisca, anche agendo sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che il costo dell'energia fornita dalle infrastrutture di *cold ironing* sia pari o inferiore al costo del pari valore energetico prodotto a bordo nave.».

3.9

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «1»*, dopo le parole:* «uno sconto,» *inserire le seguenti:* «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.10

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «1»*, dopo le parole:* «di prelievo dell'energia elettrica» *inserire le seguenti:* «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.11

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «1-*bis*»*, primo periodo, sostituire le parole:* «non discriminatorie» *con le seguenti:* «ambientalmente sostenibili».

3.12

Basso, Martella, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. All'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare, alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione, e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.».

3.0.1

Basso, Martella, Manca, Nicita

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.

Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-*bis*. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

2- *ter*. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

2- *quater*. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

2-*quinquies*. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-*sexies*. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 2-*ter*, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-*septies*. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-*octies*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP. "

2. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

3.0.2

Bizzotto, Pucciarelli, Cantalamessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto e di revisioni dei veicoli pesanti)

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "organismi autorizzati" sono aggiunte le seguenti: ", è fatta salva la possibilità di accedere alle prove d'esame di cui al comma 1, ai soggetti non in possesso di licenza media secondaria qualora il corso formazione non sia stato erogato dall'organismo preposto";

b) dopo le parole: "la residenza normale." sono aggiunte le seguenti: "Qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d'esame anche in provincie diverse da quella di residenza."

2. Al fine di far fronte alla carenza di conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, il limite di importo delle indennità e dei rimborsi di spese per le trasferte previsto dall'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di indennità e di rimborsi di spesa per le trasferte è incrementato in misura pari al 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei conducenti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)" sono soppresse.».

3.0.3

Paroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito *web*, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna tipologia di AEE, versati dai produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato.

3-*ter*. Le informazioni di cui al comma 3-*bis* sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-*quater*. I sistemi collettivi di cui al comma 2 che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-*bis* e 3-*ter* anche degli importi dei contributi così determinati.

3-*quinquies*. I sistemi di gestione collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito web, dell'elenco aggiornato dei produttori consorziati e di eventuali altri soci non produttori di AEE.".»

3.0.4

Minasi, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto)

1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 49-*ter:*

1) al comma 3, dopo le parole: "può svolgere", sono inserite le seguenti: ", anche su base temporanea e occasionale," e le parole: "di rappresentanza o da rapporti che ne possano" sono sostituite dalle seguenti: "di rappresentanza o da altro rapporto che ne possa";

2) al comma 5, le parole: "per la quale" sono sostituite dalle seguenti: "per il quale";

3) al comma 6 dopo le parole: "del codice civile" sono inserite le seguenti: "nonché, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri e l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 per i cittadini di Paesi terzi";

4) dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-*bis*. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è Autorità nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.";

b) all'articolo 49-*quater*:

1) al comma 3:

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;";

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo gradoo di diploma istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;";

1.3) la lettera g), è sostituita dalla seguente: "g) salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione o il reato è estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali od a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni;";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4.";

4) al comma 6:

1) all'alinea, le parole: "del luogo in cui è stata commessa la condotta" sono sostituite dalle seguenti "competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione";

2) alla lettera *a)*, secondo periodo, le parole: "Esso è disposto" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammonimento è disposto";

3) alla lettera *c)* le parole: "nell'esclusione temporanea" sono sostituite dalle seguenti: "nell'interdizione temporanea";

5) al comma 11, lettera *d)*, le parole "salvo che sia intervenuta la riabilitazione" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione o il reato è estinto",

6) al comma 13:

1) le parole: "il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri

dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia";

2) le parole: "di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

3) dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera *e)*," sono aggiunte le seguenti: "limitatamente agli enti di formazione di diritto interno," e le parole: "del luogo in cui" sono sostituite dalle seguenti: "competente per il luogo in cui".

1-*ter*. Dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

3.0.5

Trevisi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2024, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

Art. 4

4.1

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3»*, secondo periodo, dopo le parole:* «del mercato (AGCM)»*, inserire le seguenti:* «, con il necessario parere delle associazioni dei consumatori,».

4.2

Bizzotto, Cantalamessa

All'articolo sono apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso* «3»*, al secondo periodo, dopo le parole:* «requisiti tecnici» *inserire le seguenti:* «e qualitativi»;

b) *al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:* «b-*bis*) all'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi".».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «settore» *inserire le seguenti:* «dell'energia elettrica e».

4.3

Giacobbe, Martella

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole:* «requisiti tecnici» *inserire le seguenti:* «e qualitativi»;

b) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:* «b-*bis*) all'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi"».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «settore» *inserire le seguenti:* «dell'energia elettrica e».

4.4

Paroli

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole:* «requisiti tecnici» *inserire le seguenti*: «e qualitativi»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente*: «1-*bis*. All'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi"».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: «settore» *inserire le seguenti*: «dell'energia elettrica e».

4.5

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Nicita

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'Elenco riporta, altresì, gli eventuali procedimenti sanzionatori a carico dei soggetti iscritti al fine di fornire adeguata informazione ai clienti sulla loro condotta commerciale.»

4.6

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3»*, terzo periodo, dopo le parole:* «comma 1»*, inserire le seguenti:* «, da disporre solo quando le condotte siano state accertate e sanzionate con provvedimento divenuto inoppugnabile o passato in giudicato.»

4.7

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con provvedimento divenuto inoppugnabile, o con sentenza passata in giudicato".

4.8

Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Quando un contratto a distanza ha ad oggetto la fornitura di gas, elettricità o servizi di telecomunicazioni e deve essere concluso al telefono, il professionista, a richiesta, fornisce al consumatore, che dovrà confermarne la ricezione e la presa visione, tutte le condizioni contrattuali su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta".».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «del gas naturale» *con le seguenti:* «energetico e delle telecomunicazioni».

4.0.1

Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, lettera o), dopo le parole: "del presente decreto" sono aggiunte in fine le seguenti: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'auto-consumatore stesso" sono aggiunte in fine le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2 lettera a-*bis*) del presente articolo;

2) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-*bis*) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-*bis*)".»

4.0.2

Giacobbe, Martella

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'auto-consumatore stesso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2, lettera a-*bis*) del presente articolo";

2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "*a*-bis*)* le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-*bis*)".»

4.0.3

Paroli

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: "del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'autoconsumatore stesso" sono

aggiunte le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2 lettera a-*bis*) del presente articolo;

2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-*bis*) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-*bis*)".»

4.0.4

Ambrogio, Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

1. All'articolo 178-*ter*, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere".

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 10-*bis*, le parole: "3 per cento, in almeno un raggruppamento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento";

b) all'articolo 33, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali.".

3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.0.5

Minasi, Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

1. All'articolo 178-*ter*, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere".

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 10-*bis*, le parole: "3 per cento, in almeno un raggruppamento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento";

b) all'articolo 33, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.0.6

Testor, Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore delle bonifiche)

1. Al fine di supportare lo sviluppo del territorio e favorire la concorrenza del sistema economico nazionale nonché conseguire i benefici ambientali all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale individuati dal decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "comprese tra i siti di interesse nazionale «ex SLOI ed ex Carbochimica» e" sono abrogate;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al comma 1 potranno essere utilizzate, oltre che per gli interventi suddetti, anche per uno studio specialistico, e relative attività connesse, sulle predette aree, finalizzato ad individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico ed operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree".»

4.0.7

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

b) al comma 46, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

c) al comma 47, dopo le parole: "entro la data del 31 dicembre 2023" sono inserite le seguenti: "relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

d) al comma 48, le parole: "entro la medesima data del 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".»

4.0.8

Fregolent

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(*Disposizioni per la promozione della concorrenza in ambito assicurativo*)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, dopo il comma 11-*bis,* sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo 149.

11-*quinquies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dall'azienda produttrice o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.";

b) all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.".

2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

4.0.9

Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)

1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 36 del 2001.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non saranno definitivamente adottate, i livelli di riferimento dell'intensità di campo per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui alle tabelle 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore di quattro volte inferiore a quello considerato tollerabile dalla raccomandazione 1999/519/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999.

3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "in particolare il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "in particolare il Ministro della salute";

b) dopo le parole: "alta frequenza", sono aggiunte le seguenti: "e il Ministro delle imprese e del *made in Italy* effettua, anche avvalendosi di soggetti *in house* aventi comprovata esperienza nel campo scientifico e tecnologico, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione

dello spettro elettromagnetico".

4. All'articolo 4, comma 2, della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: "presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e sono aggiornati in relazione alle nuove evidenze scientifiche in materia, alla pubblicazione di rapporti o linee guida internazionali, a direttive specifiche o raccomandazioni europee con cadenza almeno triennale";

b) alla lettera a), dopo le parole: "di concerto con il Ministro della", la parola: "sanità" è soppressa e sono inserite le seguenti: "salute e il Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, per quanto riguarda le sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi e apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazione";

c) alla lettera b), dopo le parole: "su proposta del Ministro della" la parola: "sanità" è soppressa e sono inserite le seguenti: "salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, per quanto riguarda le sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi e apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazione";

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Fondazione Ugo Bordoni pubblica un rapporto sui valori reali di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico ambientali delle reti mobili. La Fondazione, in attuazione di un protocollo di intesa stipulato tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della salute, sentita la conferenza unificata, supporta le Agenzie regionali per la protezione ambientale e gli Ispettorati territoriali del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nell'attuazione di campagne annuali di misurazione al fine di informare la popolazione sui livelli di campo elettromagnetico effettivamente presenti sul territorio, nonché di fornire alle Regioni e agli enti locali dati e informazioni utili per migliorare il processo di localizzazione e di controllo degli impianti sorgenti di campi elettromagnetici.

6. Dalle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.».

4.0.10

Paroli

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

*(Rafforzamento della disciplina sull'*unbundling*)*

1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi *post* contatore."

4.0.11

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

4.0.12

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Modifica alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "10 gennaio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2025.»».

4.0.13

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in materia di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso)

1. All'articolo 7, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, alle parole "può imporre", è premessa la seguente: "non".»

Art. 5

5.1

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «dieci anni»*, con le seguenti:* «tre anni»;

b) al comma 2, lettera c)*:*

1) sostituire le parole: «un numero massimo di concessioni di cui»*, con la seguente:* «che»;

2) sostituire la parola: «può»*, con le seguenti:* «non possa»;

3) dopo la parola: «titolo»*, aggiungere, in fine, le seguenti:* «di più di una concessione».

5.2

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni rilasciate a soggetti titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede ad individuare specifiche modalità di assegnazione stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.»

b) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*

c) *al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»

d) *al comma 7:*

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 7, comma 1, lettera f-*bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitate da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005";

2) all'articolo 16, comma 4-*bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitato da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005".»

2) *sopprimere la lettera b).*

5.3

Franceschelli, Martella

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Le procedure selettive sono riferite al singolo posteggio ed avvengono in presenza di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio.»

5.4

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»

5.5

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis*) prevedere forti clausole sociali che prevedano l'obbligo, pena il decadimento della concessione, della corretta e completa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative;».

5.6

Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) prevedere specifiche clausole sociali volte alla valorizzazione dell'impresa giovanile;»

5.7

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche per coloro che siano titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che, nell'ultimo biennio, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo.»

5.8

Nave, Croatti, Sabrina Licheri, Naturale

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere, in considerazione degli obiettivi di politica sociale e di tutela occupazionale, anche al fine di garantire il rientro degli investimenti degli operatori, che le concessioni il cui soggetto titolare rientri nella definizione di micro e piccola impresa di cui dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005, siano rinnovate con procedura avviata d'ufficio in capo al titolare previa verifica dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;»

2) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ". La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche alle procedure di cui alla lettera b);";

b) al comma 7, sopprimere le lettere a) e c).

5.9

Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di garantirne la massima partecipazione»

5.10

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante la previsione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni»

5.11

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-*bis*) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree periferiche al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.».

5.12

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-*bis*) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree montane e rurali al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.».

5.13

Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»

5.14

Sabrina Licheri, Nave

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «possessore o detentore,» *inserire le seguenti:* «in via diretta o indiretta».

5.15

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) prevedere, con riferimento all'esercizio del commercio su aree pubbliche di beni alimentari, nell'ambito della medesima area mercatale, una riserva di concessioni almeno pari al 20 per cento del totale della predetta intera area a favore di imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.».

5.16

Paroli

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis)* tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.17

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Nicita

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-*bis*) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.18

Cantalamessa, Bizzotto

Al comma 2, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«c-*bis*) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.19

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 2, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«c-*bis*) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.20

Maffoni, Pogliese, Amidei, Fallucchi

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-*bis*) considerare le dimensioni demografiche degli enti e il grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.21

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis*) assicurare il minimo impatto delle aree mercatali sul paesaggio e sull'ambiente;»

5.22

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 2, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«c-*bis*) prevedere da parte dei Comuni la possibilità di ulteriori criteri subordinati ai precedenti, con l'esclusione di quelli fondati sull'offerta economica, che restano comunque vietati.»

5.23

Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis*) fermo restando quanto previsto alla lettera c), prevedere la valorizzazione della posizione degli operatori che, nei due anni precedenti l'avvio delle procedure selettive, abbiano direttamente utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.»

5.24

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «amministrazioni competenti»*, aggiungere le seguenti:* «per poter rilasciare nuove concessioni»*;*

b) sostituire la parola: «compiono»*, con le seguenti:* «sono tenute a compiere».

5.25

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le amministrazioni competenti, nel caso di apertura di mercati alimentari su aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.».

5.26

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «nove mesi».

5.27

Gasparri

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «si intendono comunque rinnovate», *aggiungere le seguenti*: «anche su istanza presentata dall'attuale titolare».

5.28

Bizzotto, Cantalamessa

Al comma 5, dopo le parole: «si intendono comunque rinnovate»*, inserire le seguenti:* «anche su istanza presentata dall'attuale titolare».

5.29

Croatti, Nave, Naturale, Sabrina Licheri

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Ai fini della promozione e valorizzazione delle imprese del commercio al dettaglio su area pubblica, intese quale elemento di opportunità e crescita economica nonché rivitalizzazione e socializzazione per i centri urbani, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, nonché le associazioni operanti a livello territoriale, attuano politiche di sostegno, sviluppo, riqualificazione urbana e ammodernamento delle aree mercatali e dell'intero settore, anche attraverso programmi di trasformazione qualitativa delle strutture di vendita per la compatibilità delle stesse con il contesto in cui operano. Le regioni provvedono altresì a realizzare significative azioni di contrasto all'abusivismo commerciale, anche mediante sistemi innovativi e tecnologici, nonché a promuovere il commercio su area pubblica mediante strumenti di digitalizzazione, promozione e marketing territoriale.

6-*ter*. Per la finalità di cui al comma 6-*bis* è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

6-*quater*. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con decreto da adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri per il funzionamento e la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, valutato 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.30

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del carburante, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al riconoscimento di un contributo in favore degli operatori del settore del commercio su aree pubbliche.

6-*ter*. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto nonché ogni ulteriore disposizione attuativa del comma 6-*bis*.

6-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai al comma 6-*bis*, valutato in 1 milione per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.31

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-*bis*) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche".

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), d-*bis*)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d), d-*bis*)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d), d-*bis*)".

6-*ter*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-*bis* si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.»

5.32

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 7 sopprimere la lettera b).

5.33

Nastri, De Priamo, Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-*bis*. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

5.34

De Priamo, Nastri, Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-*bis*. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

5.0.1

Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con modalità organizzative dagli stessi individuate o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.»

Art. 6

6.1

Sabrina Licheri, Naturale

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis*

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, previa comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), una percentuale, comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico.

2. Restano fermi i requisiti di cui all'articolo 5 e i requisiti igienico-sanitari.

3. Per le predette attività, qualora la vendita riguardi esclusivamente generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza di personale addetto."

b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni.".»

6.2

Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Sostituire l'a rticolo 6 con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

"Articolo 10-*bis*

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, senza altra formalità oltre la preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), una percentuale comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico, alla sola condizione del rispetto della normativa sanitaria e di quelle riguardante i requisiti professionali. In questi casi, se la vendita riguarda esclusivamente pastigliaggi o generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza del preposto.";

b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni".»

6.3

Paroli, Silvestro

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica".

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni".»

6.4

Sabrina Licheri, Naturale

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono inserite le seguenti: ", accumulo di

scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica";

b) dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni.".»

6.5

Giacobbe

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica";

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni".»

6.6

Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica".

b) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del

presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni".».

6.7

Paroli, Silvestro

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"Art. 10-*bis*

(*Variazione dei settori merceologici*)

1. Gli esercizi abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, senza altra formalità oltre la preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), una percentuale comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico, alla sola condizione del rispetto della normativa sanitaria e di quelle riguardante i requisiti professionali. In questi casi, se la vendita riguarda esclusivamente pastigliaggi o generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza del preposto."».

6.8

Cantalamessa, Bizzotto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica".».

6.9

Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

*Al comma 1, sostituire il capoverso «9-*bis*.» con il seguente:* «9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, puo` limitarsi a presentare agli Sportelli unici delle attivita` produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione riportando le date e l'indicazione degli esercizi coinvolti».

6.10

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Al comma 1, capoverso «9-*bis*»*, sostituire le parole da:* «essa può presentare» *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* «presenta, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali».

6.11

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, capoverso «9-*bis*»*, sostituire le parole da:* «essa può presentare»*, fino alla fine del*

capoverso, con le seguenti: «presenta, in via telematica, al SUAP del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali.»

6.12

Maffoni, Pogliese, Amidei, Fallucchi

*Al comma 1, capoverso «9-*bis*.», secondo periodo, sostituire le parole:* «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.13

Paroli

Al comma 1, capoverso «9-*bis*», *secondo periodo, sostituire le parole:* «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.14

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Al comma 1, capoverso «9-*bis*», *secondo periodo, sostituire le parole:* «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.15

Cantalamessa, Bizzotto

Al comma 1, capoverso «9-*bis*», *secondo periodo, sostituire le parole:* «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.16

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, capoverso «9-*bis*», *secondo periodo, sostituire le parole:* «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.17

Basso, Martella, Nicita, Franceschelli, Giacobbe

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività commerciali e agevolare le cessioni di beni e le prestazioni rese nei confronti dei consumatori, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi e compensi annui non superiori a 400.000 euro, spetta un credito di imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché delle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, nel caso in cui adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero altri strumenti di pagamento evoluto individuati con il medesimo provvedimento. ll credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento. Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle predette comunicazioni.

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.18

Gasparri

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonché in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa), sono adottate le seguenti misure:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi, volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e i proprietari dei locali, volti ad evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Gli Enti adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.".»

6.19

Naturale

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-*ter*.

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;

b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;

e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;

f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".»

6.20

Naturale

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono soppresse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2023";

b) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente: "1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*.".»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «commerciali» *inserire le seguenti*: «e agricole».

6.21

Naturale, Sabrina Licheri

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10-*quater*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti: ", di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione commerciale e reddituale delle imprese agricole,";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli tiene conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), dall'Istituto nazionale della previdenza Sociale (Inps), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e dall'Agenzia nazionale politiche attive lavoro (Anpal). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione.".»

6.22

Gasparri

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: "l-*bis*) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi. Previsione che detti Albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività;".»

6.23

Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 58, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti".».

6.24

Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis*. All'articolo 24-*bis*, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o a qualunque altro tipo di comunicazione, sia essa di messaggistica istantanea, via e mail o derivante da richiesta di ricontatto".».

6.25

Bizzotto, Cantalamessa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica", sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale".»

6.26

Paroli

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2021, n. 198, dopo le parole: "ad eccezione di quelli conclusi", inserire le seguenti: "tra imprenditori agricoli, nonché".»

6.27

Sabrina Licheri, Naturale

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli orari di apertura e di chiusura e le ulteriori indicazioni di cui al comma 1, lettera d-*bis*), sono definiti nel rispetto degli interessi e delle esigenze di riposo delle categorie dei lavoratori coinvolte.".»

6.28

Basso, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis.* Una quota delle maggiori entrate dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, è destinata, fino a concorrenza dei relativi oneri, alla riduzione dei costi delle transizioni di basso valore effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento.»

6.29

Naturale, Sabrina Licheri

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.30

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Nicita

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le regioni e province autonome che non applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recepiscono all'interno dei propri ordinamenti le disposizioni di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori livelli di semplificazione introdotti dalle singole regioni e province autonome.»

6.31

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le parole: "cinquanta per cento", sono sostituite dalle seguenti: "venticinque per cento".»

6.32

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le parole da: ", e può essere effettuata", fino alla fine del periodo sono soppresse.»

6.33

Calenda

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, il comma 2 è abrogato. Conseguentemente sono abrogati i commi da 3 a 9.»

6.0.1

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

"f-*bis*) vendere prodotti che si discostino dal loro peso consolidato per dissimulare i rincari;"».

6.0.2

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire le seguenti:

"l-*bis*) non esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale, nei distributori di carburanti, i prezzi dei carburanti effettivamente praticati ai consumatori;

l-*ter*) esporre prezzi diversi da quelli che poi vengono effettivamente praticati o sconti annunciati allo scaffale, poi non applicati alla cassa;

l-*quater*) proporre offerte promozionali relative ad una marca che, invece, attengono solo alcuni specifici prodotti di quella marca;

l-*quinquies*) riportare sui prodotti la data di scadenza in modo difficilmente visibile;

l-*sexies*) pubblicizzare sui social network prodotti in modalità che non rispettano le linee guida dell'Antitrust e dello IAP;".»

6.0.3

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire la seguente:

"l-*bis*) pubblicizzare, anche indirettamente, dispositivi che riscaldano il tabacco;"»

6.0.4

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h),

inserire la seguente:

"h-*bis*) telefonare a chi è iscritto al Registro delle Opposizioni;"».

6.0.5

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 6-*bis***

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-*bis*) aumentare il prezzo dei prodotti in modo incongruo durante particolari emergenze o in situazioni di scarsa concorrenza;"».

6.0.6

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 6-*bis*.**

*(Introduzione dell'articolo 26-*bis *del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto il seguente:

"Art. 26-*bis*.

(Eliminazione dell'addebito per la predisposizione, produzione, spedizione o riscossione della fattura o della bolletta)

1. E' fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura, o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione, produzione, alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche se abbinata a servizi e/o prestazioni aggiuntive o ad altri tipi di comunicazione e informative di qualsiasi genere, siano esse istituzionali o commerciali."».

6.0.7

Campione, Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 6-*bis***

(Disposizioni in materia del codice del consumo)

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 51-*bis*

(Contratti di servizi a tempo indeterminato)

1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo indeterminato è convenuta, con clausola approvata specificamente dal consumatore, la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.

2. Il professionista è tenuto a garantire che le variazioni contrattuali non intervengano prima del decorso di un congruo periodo di almeno dodici mesi a far tempo dalla data di accettazione della proposta commerciale.

3. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al consumatore secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di novanta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal consumatore.

4. La modifica si intende approvata ove il consumatore non receda, senza spese, dal contratto di servizio entro la data prevista per la sua applicazione.

5. Le variazioni contrattuali che non rispettano le prescrizioni del presente articolo si intendono

inefficaci.

6. Al consumatore che recede da un contratto di servizio vengono messe a disposizione da parte del professionista modalità di comunicazione di disdetta semplici, facilmente accessibili e comunque non diverse o più onerose delle modalità di comunicazione utilizzate per la conclusione del contratto, ivi comprese le modalità telematiche.

7. È fatto obbligo al professionista, qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata dal consumatore, inviare conferma della ricezione della comunicazione di recesso.".»

6.0.8

Campione, Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Disposizioni in materia del codice del consumo)

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 51-*bis*

(Contratti di servizi a tacito rinnovo)

1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo tacito, il professionista, entro 30 giorni dal termine utile per impedire il rinnovo automatico del contratto, informa il consumatore per iscritto, con termini chiari e comprensibili, della data entro cui è necessario effettuare la disdetta.

2. Il consumatore può recedere dal contratto, senza spese, in qualsiasi momento dalla data del rinnovo in caso di inosservanza, da parte del professionista, delle disposizioni di cui al primo comma. La mancata comunicazione da parte del professionista prevista dal comma 1 comporta la facoltà per il consumatore di recedere dal contratto, senza spese, in qualsiasi momento dalla data del rinnovo.

3. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al comma 1 incombe sul professionista.".»

6.0.9

Claudio Borghi, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di cambiali)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, al primo comma dopo le parole: "sul titolo." è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso un istituto di credito, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale dell'istituto di credito stesso e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica."

b) all'articolo 70, al primo comma dopo le parole: "se non presenti." è inserito il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale dell'istituto di credito, non si applica l'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale di cui all'articolo 45 è effettuata dall'istituto di credito entro sessanta giorni dal pagamento."».

6.0.10

Borghesi, Garavaglia, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di pagamenti digitali)

1. All'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate", sono aggiunte le seguenti: " o gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti";

b) al comma 4-*bis*, le parole: "con una carta di pagamento", sono sostituite dalle seguenti: "con una delle modalità di pagamento".»

6.0.11

Paroli

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

«Art. 6-*bis*

(Disposizioni in materia di pagamenti digitali)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate", sono aggiunte le seguenti: " o gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti";

b) al comma 4-*bis*, le parole: "con una carta di pagamento", sono sostituite dalle seguenti: "con una delle modalità di pagamento".»

6.0.12

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Misure volte a favorire la concorrenza nel comparto della mediazione)

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è soppresso.

2. All'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "sentita la Banca d'Italia", sono inserite le seguenti: "e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*";

b) dopo le parole: "attività di segnalazione", sono inserite le seguenti: "effettuate dagli iscritti al REA, tenuto dalle CCIAA, alla sezione agenti immobiliari";

c) dopo le parole: "del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono inserite le seguenti: "a favore dei soggetti registrati presso gli elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori".

3. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.13

Lorefice, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta″ sono sostituite dalle seguenti:"il numero di fattura elettronica emessa".»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

6.0.14

De Carlo, Lisei, De Priamo, Tubetti, Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".».

6.0.15

Dreosto, Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(*Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".».

6.0.16

Gasparri, Paroli, Damiani

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.17

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 6-*bis*.**

(Modifica dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.18

Manca

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.19

Lorefice, Naturale, Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(*Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione)*

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."

2. Il comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è abrogato.

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le parole "e di agente immobiliare" e le parole "e della legge 3 febbraio 1989, n. 39" sono soppresse.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE*»*

6.0.20

Testor, Cantalamessa, Bizzotto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di risarcimento derivante da espropriazione titoli)

1. Non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati membri dell'Unione europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie.».

6.0.21

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«Capo II-*bis*.

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

«Art. 6-*bis*.

(*Delega al Governo in materia di semplificazione dell'attività agricola*)

1. Il Governo, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile del comparto primario, specie nelle zone rurali, favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) potenziamento degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

b) previsione, in un'ottica di organizzazione sistematica della normativa e di crescita eco-compatibile, di misure volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire

l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare;

c) rafforzamento delle misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel comparto agricolo, l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già esistenti nelle aree a rischio spopolamento, assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;

d) istituzione e consolidamento, nell'attuale assetto normativo, di meccanismi di tipo premiale per le produzioni di qualità del comparto primario, allo scopo di valorizzare le pratiche agricole espresse dalla civiltà rurale e delle relative tipicità territoriali;

e) sviluppo di sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali;

f) introduzione di servizi innovativi in campo agricolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica dell'apparato e degli interventi esistenti;

g) nell'ambito della disciplina degli aiuti nel settore agricolo nonché dell'attuazione delle misure a finalità pubblica dei Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN): 1) attivazione di azioni di semplificazione, supporto e informazione a favore degli enti locali con l'obiettivo di potenziare gli aspetti attuativi-gestionali nonché le risorse e le competenze interne per la predisposizione di progetti di qualità; 2) promozione di attività volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e a diffondere il patrimonio esperienziale circa gestioni virtuose di servizi a finalità pubblica; 3) revisione dei meccanismi di scelta degli interventi attivabili mediante un processo di concertazione tra i diversi livelli amministrativi locali (Comuni e Regioni), concentrando le risorse su territori e settori identificati al fine di accrescere l'efficienza della programmazione e l'efficacia dell'impatto dei risultati; 4) introduzione di una gestione associata delle funzioni di pianificazione strategica territoriale integrata nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale; 5) previsione di forme di premialità per le aggregazioni intercomunali e per la destinazione delle risorse alle gestioni associate, ai fini di una realizzazione congiunta degli interventi; 6) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi delle procedure di accesso ai bandi, anche per superare le criticità legate ai tempi e alle modalità di partecipazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli ulteriori Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

6.0.22

Naturale, Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«Capo II-*bis*.

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

«Art. 6-*bis*.

(*Disposizioni per sostenibilità in campo agricolo*)

1. Al fine garantire la tutela della salute, di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente e delle risorse naturali, a partire dal 1° gennaio 2024, è fatto divieto di:

a) utilizzare prodotti fitosanitari, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nei seguenti luoghi: 1) nei parchi e nelle riserve naturali; 2) nei siti della rete «Natura 2000» di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992; 3) lungo i bordi delle strade pubbliche.

b) utilizzare, a seguito della emersione di criticità di tipo ambientale e sanitario rilevate e documentate mediante analisi del suolo, delle acque sotterranee e superficiali, prodotti e sostanze non consentiti nella produzione biologica nella manutenzione, nel governo e nel contenimento della vegetazione spontanea, naturale, semi-naturale e forestale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione di quanto disposto dal presente articolo.».

6.0.23

Paroli

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola, dei prezzi medi all'origine, forniti dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni professionali, nonché sul rapporto tra tale andamento e quello dei prezzi al consumo dei medesimi prodotti.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 saranno propedeutici all'individuazione di criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando strumenti di intervento e di sanzione a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cabina di regia di cui ai al comma 1 si potrà avvalere dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con

modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al comma 2 nonché sulle eventuali criticità e possibili strumenti d'intervento.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.24

Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(*Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)*

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola, dei prezzi medi all'origine, forniti dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni professionali, nonché sul rapporto tra tale andamento e quello dei prezzi al consumo dei medesimi prodotti.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 saranno propedeutici all'individuazione di criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando strumenti di intervento e di sanzione a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cabina di regia di cui ai al primo comma si potrà avvalere dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità e possibili strumenti d'intervento.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.25

Naturale, Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale

concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora indirizzi e linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

6.0.26

Paroli

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.27

Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della

componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.28

Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.29

Naturale, Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.30

Paroli

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Le fasi del lavaggio e dell'asciugatura, di cui al comma 1, non si applicano esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1

dell'articolo 4, con riferimento ai prodotti di cui al presente comma."

b) all'articolo 4, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati.»

6.0.31

Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Le fasi del lavaggio e dell'asciugatura, di cui al comma 1, non si applicano esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, con riferimento ai prodotti di cui al presente comma."

b) all'articolo 4, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati.»

6.0.32

Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-*bis*.

(*Semplificazioni in materia di attività agricole)*

1. Al fine di garantire la libertà di organizzazione e di svolgimento delle attività imprenditoriali agricole, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, all'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole "prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo" si interpretano nel senso che la manipolazione o trasformazione possono consistere anche nella preparazione e cottura dei prodotti su richiesta dei clienti al fine di consentirne, anche nel luogo di vendita, l'immediata edibilità.»

6.0.33

Paroli

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)

1. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis.* Nelle strutture alberghiere, le licenze per il servizio di noleggio con conducente potranno essere rilasciate direttamente alla persona giuridica titolare dell'attività alberghiera e non alla singola persona fisica. Detta autorizzazione sarà strettamente correlata all'attività dell'albergo e non potrà essere trasferita, ceduta o utilizzata per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge."

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis.* Fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel rispetto della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e delle relative leggi regionali e regolamenti comunali, è consentito alle strutture alberghiere di erogare servizi di trasporto per la clientela, a condizione che:

a) l'autorizzazione per l'erogazione di tali servizi sia rilasciata alla struttura alberghiera e non ad

personam;

b) il numero di licenze per singola struttura sia correlato al numero di camere, secondo un rapporto di una licenza ogni 50 camere, con un massimo di tre licenze per struttura;

c) tutti i veicoli utilizzati siano conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e assicurazione;

d) il personale addetto sia in possesso delle necessarie qualifiche professionali.".»

6.0.34

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Istituzione dello scontrino verde)

1. Al fine di promuovere il consumo di prodotti ottenuti con sistemi rispettosi dell'ambiente, mediante l'adozione di un sistema fiscale virtuoso orientato alla transizione ecologica, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate è istituito lo "scontrino verde" per l'acquisto di prodotti di consumo biologici.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-*bis*) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un importo massimo di euro 1.200 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 150. Ai fini della relativa deduzione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;";

b) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera c-*ter*), è inserita la seguente:

"c-*quater*) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un massimo di euro 600 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 100. Ai fini della relativa detrazione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;".

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di prodotti per i quali spetta la deducibilità e la detraibilità delle spese relative all'acquisto di prodotti biologici relative all'applicazione dello scontrino verde istituito ai sensi del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.35

Paroli, Silvestro

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* per tutte le strutture commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq, nel rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo

esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Nei comuni, frazioni e altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza.";

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* stabilisce requisiti unici valevoli su tutto il territorio nazionale finalizzati a favorire la semplificazione delle procedure dei portali SUAP dei singoli comuni."»

6.0.36

Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-*bis*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* per tutte le strutture commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq, nel rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Nei comuni, frazioni e altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza.".

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* stabilisce requisiti unici valevoli su tutto il territorio nazionale finalizzati a favorire la semplificazione delle procedure dei portali SUAP dei singoli comuni.".»

6.0.37

Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Regime IVA prestazioni di chirurgia e medicina estetica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, così come indicato dalla circolare n. 4/E del 2005 dell'Agenzia delle entrate.».

6.0.38

Liris, Sigismondi, Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni per il dimensionamento delle classi in deroga nei territori ricadenti nella SNAI)

1. Le disposizioni di cui articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 3-*novies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei territori e comuni ricadenti nelle aree interne SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne).».

6.0.39

Liris, Sigismondi, Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni per il dimensionamento delle classi in deroga nel cratere sisma 2009)

1. Le disposizioni di cui articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 3-*novies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei comuni del cratere sisma 2009.».

6.0.40

Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Disposizione in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

1. All'articolo 98-*duodecies* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-*bis*. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza".».

6.0.41

Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

1. All'articolo 98-*duodecies* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza".».

6.0.42

Centinaio, Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Misure per l'esercizio dell'attività nel settore dell'organizzazione dei viaggi organizzati)

1. L'organizzazione e la vendita di pacchetti per la fornitura di servizi turistici sono subordinate al possesso di regolare licenza, di cui all'articolo 9, della legge 17 maggio 1983, n. 217, anche se realizzati nell'arco della stessa giornata.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancanza dei requisiti di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 30.000.»

6.0.43

Gasparri

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, al comma 2-*quinques,* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e possono presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche i tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio.".

6.0.44

Camusso, Martella

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Misure per favorire la concorrenza e tutela dei lavoratori nel mercato delle piattaforme digitali)

1. Al fine di evitare fenomeni distorsivi del mercato del lavoro e della concorrenza, il lavoro intermediato da piattaforma digitale si presume subordinato in presenza di almeno due dei seguenti elementi:

a) determinazione effettiva del corrispettivo o fissazione di un suo tetto massimo;

b) obbligo di rispettare regole vincolanti anche per quanto riguarda aspetto esteriore o comportamento nei confronti del destinatario del servizio o dell'esecuzione del lavoro;

c) controllo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, dell'esecuzione del lavoro;

d) limitazione, anche mediante sanzioni o conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore, della libertà di organizzare il proprio lavoro in autonomia;

e) limitazione della possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere prestazioni lavorative per terzi.

2. Il datore di lavoro, il committente, ovvero il lavoratore, possono confutare, con onere della prova a loro carico, la presunzione di cui al comma 1.

3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si applica ai contratti in essere all'entrata in vigore della presente legge.»

6.0.45

Fregolent

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-*bis*

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole «presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago» di cui alla lettera a) e le parole «promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio» di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e *social media* oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

b) ai soggetti di cui alla lettera *a)*, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis*, sesto

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

6.0.46

Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-*bis*

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-*bis*

(*Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica*)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 5 è abrogato.»

6.0.47

Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-*bis*

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-*bis*

(*Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici)*

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non giustificate da costi dell'operatore" sono soppresse;

b) il terzo periodo è soppresso.»

6.0.48

Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-*bis*

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-*bis*

(Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunge, in fine, le seguenti parole: ", nonché la rimodulazione unilaterale delle tariffe mediante adeguamento automatico al tasso di inflazione".»

6.0.49

Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-*bis*

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-*bis*

(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-*bis*) effettuare per telefono sollecitazioni commerciali non richieste al consumatore iscritto Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26.".»

6.0.50

Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-*bis*

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-*bis*

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali ingannevoli)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-*bis*) è aggiunta, in fine, la seguente: "b-*ter*) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso."

2. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

Art. 7

7.1

Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifiche al Codice della proprietà industriale)

1. All'articolo 202 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "commissione dei ricorsi" sono inserite le seguenti: ", nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva e di descrizione di cui agli articoli 128 e 129 del presente decreto legislativo, nonché nei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale, anche dinanzi ad autorità amministrative indipendenti";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Oltre alle funzioni di rappresentanza di cui al comma precedente, i consulenti iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale possono esercitare funzioni di rappresentanza e assistenza delle parti interessate nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale."»

7.2

Cantalamessa, Bizzotto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 202 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "commissione dei ricorsi" sono aggiunte le seguenti: ", nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva e di descrizione di cui agli articoli 128 e 129 del presente decreto legislativo, nonché nei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale, anche dinanzi ad autorità amministrative indipendenti";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Oltre alle funzioni di rappresentanza di cui al comma precedente, i consulenti iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale possono esercitare funzioni di rappresentanza e assistenza delle parti interessate nei procedimenti di

negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e successive modifiche e integrazioni, nonché nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successiva modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale."».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)».

7.0.1

Ternullo

Dopo il Capo III inserire il seguente:

«Capo III-*bis*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI ESENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

«Art. 7-*bis*

(Regime IVA prestazioni di chirurgia estetica)

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005.»

7.0.2

De Carlo, Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALE»

7.0.3

Pirro

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALE»

7.0.4

Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

Conseguentemente alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ODONTOIATRICA»

7.0.5

Nave, Pirro, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(*Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, e di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,.»

7.0.6

Scurria, Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 7-*bis*

(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)

1. All' articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al primo periodo, dopo le parole: «donatori volontari non remunerati» sono aggiunte le seguenti: «e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato.».»

7.0.7

Murelli, Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)

1. All'articolo 15, comma 3, della legge 21ottobre 2005, n. 219, primo periodo, dopo le parole: "donatori volontari non remunerati" sono aggiunte le seguenti: "e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato" ».

7.0.8

Murelli, Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni volte ad armonizzare e potenziare l'accesso ai canali di vendita dei prodotti dieto-terapeutici per celiaci)

1. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis.* Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida volte all'informatizzazione del processo di erogazione dei buoni acquisto per i soggetti affetti da malattia celiaca al fine di garantirne la dematerializzazione, la digitalizzazione e la spendibilità in maniera frazionata permettendo l'acquisto degli alimenti senza glutine in più canali di vendita anche al di fuori del territorio regionale, al fine di garantire significativi risparmi in termini di risorse pubbliche, semplificazione dell'accesso alla terapia e modernizzazione del sistema di sanità pubblica".».

7.0.9

Biancofiore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*ter*

(Nuovi servizi in parafarmacia)

1. I servizi prestati dalle farmacie e previsti dal decreto legislativo 28 giugno 2009, n. 69, sono consentiti anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. I servizi prestati dalle farmacie e previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, sono consentiti anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 8 luglio 2011 e dagli articoli successivi e` esteso anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "l'effettuazione presso", sono aggiunte le seguenti: "gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

5. Quanto previsto in tema di vaccinazioni dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 all'articolo 20, comma 2, lettera *h)*, e all'articolo 20, comma 4, e` esteso anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»

7.0.10

Biancofiore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Regime IVA prestazioni di chirurgia plastica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona, volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 2005.».

7.0.11

Liris, Sigismondi, Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture private monospecialistiche)

1. All'articolo 8-*quater*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico o per l'avvio di nuove attività monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico all'interno di strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità ed ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, ivi compresa la qualità del personale medico, di sicurezza e di appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.".»

7.0.12

Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Zullo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture private)

1. All'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "erogate in termini di qualità" aggiungere le seguenti: "ivi compresa la qualità del personale medico,";

b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico o per l'avvio di nuove attività monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico all'interno di strutture preesistenti.".»

7.0.13

Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Vendita online *di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite piattaforma)*

1. All'articolo 112-*quater* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) indirizzo del sito *web*, denominazione delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni mobile per *smartphone* o *tablet* funzionali alla gestione *online* dei processi di acquisto di medicinali utilizzati a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito o le predette piattaforme e applicazioni.";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-*bis*. Si intende altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 la commercializzazione di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite siti *web* intermediari, piattaforme per l'*e-commerce* (*marketplace*) ovvero applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet* (APP), a condizione che all'interno di tali siti *web*, piattaforme o APP siano chiaramente identificabili i soggetti autorizzati alla vendita *online* e siano riportati, all'interno delle pagine che abbiano ad oggetto la vendita di medicinali senza obbligo di prescrizione, per ciascuno di tali soggetti, gli elementi richiesti dal comma 5.";

c) al comma 4, le parole: "al medesimo comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 3-*bis*";

d) al comma 6, ultimo periodo, le parole: "in conformità al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità ai commi 3 e 3-*bis*";

e) al comma 7, lettera c), dopo le parole: "dei loro siti *web*" sono aggiunte le seguenti: ", dei siti *web* intermediari, le denominazioni delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet*";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: "10-*bis*. Ai fini del presente articolo, sono altresì autorizzate a fornire medicinali senza obbligo di prescrizione, a distanza al pubblico nel territorio italiano, mediante i servizi della società dell'informazione, le persone fisiche e/o giuridiche che siano autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui sono stabilite.".»

7.0.14

Murelli, Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-*ter*, dopo la parola: "regioni", sono aggiunte le seguenti: "e le centrali di acquisto";

b) al comma 11-*quater*, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biologici e biotecnologici possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, inclusi i biosimilari di ciascun farmaco originatore che l'EMA o l'AIFA abbiano dichiarato aventi le stesse indicazioni terapeutiche, e che siano stati oggetto di valutazione di equivalenza terapeutica da parte dell'AIFA".»

7.0.15

Liris, Sigismondi, Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Deroga alle incompatibilità per i medici dipendenti e convenzionati del SSN)

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono affidare i turni di servizio solo in caso di necessità e urgenza ai professionisti medici dipendenti e convenzionati del Servizio sanitario nazionale, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico autorizzate.

2. I turni di cui al comma 1 possono riguardare ogni disciplina e specialità clinica e prevedere l'affidamento ai medici dipendenti e convenzionati del SSN in possesso del titolo specialistico corrispondente o affine o equipollente, in deroga alle incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché ai limiti all'attività libero professionale stabiliti ai sensi dell'articolo 15-*quinquies*, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell'articolo 22-*bis*, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 120, ferma restando la percezione dell'indennità di esclusività di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. La tariffa oraria per la copertura dei turni di cui ai commi precedenti è fissata in 100 euro lordi.».

Art. 8

8.1

Gasparri

Sopprimere l'articolo.

8.2

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Sopprimere l'articolo.

8.0.1

Nicita, Martella

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra" sono inserite le seguenti: "in mercati rilevanti qualificati come oligopolistici ovvero caratterizzati da posizione dominante collettiva"*;*

b) dopo le parole: "previa consultazione del mercato" sono inserite le seguenti: "e acquisito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti".»

8.0.2

Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*

(Poteri sanzionatori nell'ambito delle indagini conoscitive)

1. All'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea," sono inserite le seguenti: "e nell'ambito delle indagini conoscitive di cui al comma 2,";

b) al comma 2-*ter*, le parole: "di cui all'articolo 14, comma 5," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, commi 5 e 6,".»

Art. 9

9.1

Cantalamessa, Bizzotto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Termine per il controllo delle concentrazioni)

1. All'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Tale termine può essere altresì prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a quarantacinque giorni qualora dall'operazione di concentrazione in esame possano derivare con ragionevole certezza concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante".»

9.2

Cantalamessa, Bizzotto

Al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

Art. 10

10.1

Biancofiore

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'esercizio dei poteri di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.»

10.2

Paroli

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'esercizio dei poteri di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.»

10.3

Fallucchi, Pogliese, Amidei, Maffoni

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'esercizio dei poteri del citato regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.»

10.4

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Nicita

Al comma 8, dopo le parole: «6 e 10» *inserire le seguenti:* «6, paragrafi 10, ultimo periodo, e 11».

10.5

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 8, dopo le parole «paragrafo 5»*, inserire le seguenti:* «nonché dall'articolo 6, paragrafi 10, ultimo periodo e 11,».

10.6

Nicita, Martella

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla conclusione delle attività svolte ai sensi del presente articolo l'Autorità acquisisce i pareri delle pertinenti autorità di regolazione di settore».

10.0.1

Durnwalder

Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:

«Capo IV-*bis*

ULTERIORI DISPOSIZIONI

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia delle agevolazioni fiscali delle società agricole)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno due terzi dei soci coltivatori diretti, alle società agricole di capitali con almeno due terzi degli amministratori coltivatori diretti, nonché alle società cooperative con almeno due terzi degli amministratori soci coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.".»

10.0.2

Durnwalder

Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:

«Capo IV-*bis*

ULTERIORI DISPOSIZIONI

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia delle agevolazioni fiscali delle società agricole)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno metà dei soci coltivatori diretti, alle società agricole di capitali con almeno metà degli amministratori coltivatori diretti, nonché alle società cooperative con almeno metà degli amministratori soci coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.".».

10.0.3

Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 10-*bis*.**

(*Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro*)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.4

Minasi, Testor, Bizzotto, Pucciarelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".».

10.0.5

Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.6

Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(*Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro*)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.7

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art**. 10-*bis*.**

(*Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro*)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio.".»

10.0.8

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(*Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro*)

1. All'articolo 148, comma 11-*bis*, primo periodo, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio.".».

10.0.9

Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 148, dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinquies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2) all'articolo 149-*bis* dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.".»

10.0.10

Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 10-*bis***

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 148 dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinquies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con

ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

b) all'articolo 149-*bis* dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.".»

10.0.11

Testor, Minasi, Bizzotto, Pucciarelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinques*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2091, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.".».

10.0.12

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 10-*bis*.**

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinques*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.".»

10.0.13

Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinques*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la

ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2091, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.".».

10.0.14

Paroli

Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:

«Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di risarcimento del danno da furto o incendio)

1. All'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-*ter*. In caso di furto o incendio di autoveicolo (veicolo a motore) è fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire l'intero importo stabilito al momento della sottoscrizione della polizza in corso di validità, senza alcuna decurtazione.".»

10.0.15

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 10-*bis***

(*Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata*)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'aumento delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che gli oneri di urbanizzazione siano ridotti nella misura del 50 per cento per interventi su

terreni vergine e nella misura del 100 per cento in caso di interventi edilizi in aree urbane sotto dotate o degradate o per il completamento di aree già urbanizzate nonchè per gli interventi di recupero, riqualificazione, riutilizzazione urbanistica o di ricostruzione edilizia a seguito di demolizione.»

10.0.16

Cantalamessa, Bizzotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. È consentito, ove lo statuto sia in tal senso modificato con norma transitoria, il rinnovo degli organi degli enti regolati dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 anche in deroga ai limiti statuari da essi introdotti in conformità all'articolo 4, comma 1, lettera i) del decreto medesimo, nel limite massimo di due esercizi.»

10.0.17

Ambrogio, Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 7, dopo le parole: "Sono altresì ammesse le partecipazioni" sono inserite le seguenti: ", dirette e indirette," e dopo le parole: "nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici" sono inserire le seguenti: "e, nel rispetto dei principii di concorrenza e apertura al mercato, le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori";

b) all'articolo 4, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-*bis*. Alle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 22 del presente decreto nel rispetto dei principi fissati dal diritto europeo, così come precisati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 15 gennaio 2002 nella causa C-439/99 e sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99) e recepiti dalla legge 18 aprile 2005, n. 62.".

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con protocollo d'intesa, sottoscritto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dalle associazioni di categoria di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definite le modalità con cui svolgere le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

3. Per le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per "società quotate" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) del suddetto decreto si intendono: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.»

10.0.18

Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Ulteriori misure in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di traporto e utenti o consumatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all'Autorità e agli organismi accreditati dall'Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l'operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell'operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inferire il seguente Capo:

«Capo IV-*bis*.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI»

10.0.19

Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 10-*bis*.**

(Ulteriori misure in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere infine i seguenti periodi: "Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all'Autorità e agli organismi accreditati dall'Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l'operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell'operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e sue successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni".»

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente Capo:

«Capo IV-*bis*.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI»

10.0.20

Gelmetti, Pogliese

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Misure per la trasparenza e la concorrenza in materia di ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per gli apparecchi e i supporti che consentono sia la registrazione audio sia la registrazione video è allocato in parti uguali agli aventi diritto di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.";

b) al comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per apparecchi e supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il tramite delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il trenta per cento agli autori, per il trenta per cento ai produttori originari di opere audiovisive e loro aventi causa, per il trenta per cento agli artisti interpreti o esecutori e per il restante dieci per cento ai produttori di videogrammi.";

c) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente: «3-*bis*.1. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la partecipazione alle attività di ripartizione del compenso per la riproduzione ad uso personale, è costituita la Fondazione di partecipazione copia privata alla quale sono trasferite tutte le funzioni in materia assegnate alla Società italiana autori ed editori (SIAE). I soggetti partecipanti alla Fondazione sono le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, di concerto con il Ministro della cultura e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è regolata la successione della Fondazione di partecipazione copia privata alla Società italiana autori ed editori (SIAE) nei relativi rapporti giuridici e patrimoniali nonché la definizione degli organi amministrativi.";

d) i commi 3-*ter* e 3-*quater* sono abrogati.»

10.0.21

De Carlo, Pogliese

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180, secondo comma, numero 1), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "opere tutelate" sono inserite le seguenti: ", a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati".».

10.0.22

Paroli

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«**Art. 10-*bis***

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, al secondo comma, numero 1), dopo le parole "opere tutelate" sono inserite le seguenti ", a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati".»

10.0.23

Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole: "opere tutelate" sono inserite le seguenti: ", a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore

economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati".»

10.0.24

De Priamo, Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.25

Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".».

10.0.26

Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.27

Giacobbe

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Proroga dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.28

Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, la parola: "due", è sostituita con la seguente: "uno".»

10.0.29

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 31, comma 6, capoverso 425-*bis*, lettera *d*), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati"»

10.0.30

Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 1, comma 425-*bis*, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati**.**"»

10.0.31

De Priamo, Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 31, comma 6, capoverso 425-*bis*, lettera *d*), del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati."»

10.0.32

Zullo, Pogliese, Amidei, Fallucchi, Maffoni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Convenzionamento con le strutture private)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), punto 1, capoverso 1-*bis*), della legge 5 agosto 2022, n.118, al primo periodo la parola «prioritariamente» è sostituita con la seguente «esclusivamente».

2. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), punto 1, capoverso 1-*bis*), della legge 5 agosto 2022, n.118, aggiungere infine il seguente periodo: "In relazione alle prestazioni di cui all'articolo 3-*septies*, le procedure di cui al presente comma devono garantire la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti."»

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.